



CILSE

Centro Italiano Lotta Sovraindebitamento Economico
Organismo Composizione della Crisi

Con Competenza territoriale nel circondario del

**Tribunale
di
Reggio Calabria**

**RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DEL D.LGS. 17
GIUGNO 2022 n.83 E D.LGS 14/2019**

Connessa al ricorso per l'apertura della procedura di Ristrutturazione dei Debiti del
Consumatore
(D.Lgs. 17 giugno 2022 n.83 e D.Lgs 14/2019)

DEBITORE: [REDACTED] e residente a Reggio Calabria (RC) in

PEC: [REDACTED]

GESTORE DELLA CRISI:

Avv. Gafà Eva, nata a Reggio di Calabria il 09/05/1975, con studio in Reggio di Calabria (RC) in Via F. Cananzi 16 – 89123, telefono/fax 3663738711, **C.F.:** GFAVEA75E49H224A iscritto all'Albo degli Avvocati di Reggio Calabria.

PEC: eva.gafa@pecstudio.it; **MAIL:** eva.gafa@studiolegalezoccali.it

AVVOCATO PROCEDURA:

- Avv. Ottavio Campolo - Via Demetrio Tripepi, 78 - CAP 89125, Reggio Calabria C.F: CMPTTV80R07H224L, Tel. 0965.28390-307540

PEC: ottaviocampolo@pec.it

PROT.230622 264 20

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI CILSE - REGGIO CALABRIA ISCRITTO AL N. 264 DELLA SEZIONE
A) DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI TENUTO PRESSO IL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA AI SENSI DEL D.M. 202/2014**

PROCEDIMENTO REGISTRO DEGLI AFFARI OCC CILSE REGGIO CALABRIA: N. 20/2022

Data apertura pratica OCC: 19/11/2022

Data nomina Gestore OCC: 19/11/2022

ALL.7-9

Sommario

PREMESSA	6
Informazioni circa la situazione familiare del Debitore	9
Dati anagrafici del Debitore:	9
Dichiarazione sostitutiva Situazione occupazionale - a	10
Certificato Contestuale Anagrafico di Residenza e di Stato di famiglia	11
Certificato Casellario Giudiziale	16
Certificato dei carichi pendenti	18
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI	19
Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni	19
Tabella 1: Riassunto situazione debitoria	32
Grafico 1: Distribuzione debitoria per tipologia di debito.....	32
Tabella 2: Dettaglio situazione debitoria	33
Dettaglio situazione debitoria	33
Inesistenza di Atti in frode ai creditori	43
Elenco eventuale degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni	44
Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori	45
Resoconto sulla solvibilità dei Debitori negli ultimi 5 anni	45
Graduazione dei crediti e percentuali di soddisfazione	45
Situazione patrimoniale e reddituale del Debitore	46
Informazioni economico patrimoniali	46
Patrimonio immobiliare Catasto Terreni	46
Patrimonio Immobiliare Catasto Fabbricati	47
Dettaglio Patrimonio immobiliare	59

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

Descrizione Immobile Catasto Immobiliare	59
Patrimonio mobiliare	60
Riscontro ACI	60
Valore stimato del patrimonio del Debitore	61
Serie storica dati reddituali personali	63
Tabella 4: Dati Reddituali 2022	63
Spese medie mensili anno 2022	64
Tabella 5: Quadro riassuntivo spese mensili	66
La tabella seguente riporta un quadro riassuntivo delle spese mensili suddivise per categoria:	66
Tabella 6: Prospetto reddito mensile disponibile per piano	66
Verbale del giorno su spese mensili nucleo familiare Sig.ra	67
Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte	68
Indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore (ai sensi dell'art.68 comma 3 del Codice della Crisi d'Impresa).	70
CALCOLO MERITO CREDITIZIO INTESA SAN PAOLO MUTUO IPOTECARIO 1 CEDUTO A BANCA IFIS	71
ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA	72
Spese Organismo di Composizione della Crisi	73
Tabella 7: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito	74
Convenienza del Piano rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria	75
Tabella 8: Prospetto sintetico consolidamento debiti	77
Tabella 9: Sintesi Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore.....	78
Prerogativa del Piano	79
CONCLUSIONI	80
ATTESTAZIONE	80
GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAI DEBITORI A CORREDO DELLA PROPOSTA	80

ALLEGATO A: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE	82
ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE	83
ALLEGATO C: ELENCO CREDITORI	84
ALLEGATO D: DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA	85
ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI	86
Pagamento Compensi e Spese Procedura	86
Ipotesi dettaglio annuale consolidamento e fabbisogno finanziario.....	87
CHECKLIST	101
PRESA VISIONE DEL PIANO.....	104

PREMESSA

La sottoscritta Avv. Gafà Eva, iscritta all'Albo degli Avvocati della provincia di RC, con studio in Reggio di Calabria in Via F. Cananzi, 16 è stata nominata dall'OCC di Reggio Calabria, quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ex Legge n. 3 del 2012 e Codice della Crisi d'Impresa, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da [REDACTED], nata a Reggio Calabria il [REDACTED] e residente [REDACTED]. Professione: [REDACTED] che risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) del Codice della Crisi d'Impresa¹.

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

Dichiara e attesta preliminarmente:

- Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- Non è legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- Non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- Non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- Non è legato al Debitore o alle società controllate dal Debitore o alle società che li controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

¹ La nozione di "consumatore" in questione definisce il "consumatore" come: *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV E VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*.

- Non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 69 del Codice della Crisi d'Impresa, e cioè il Debitore:

- a) Risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal art. 2 del Codice della Crisi d'Impresa;
- b) Ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
- c) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui all'art. 69 del Codice della Crisi d'Impresa;
- e) Non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) Non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. Predisporre, ai sensi del comma 2 dell'art. 68, una relazione particolareggiata alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
 - a. Indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dai Debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68 comma 2 lettera a) del Codice della Crisi d'Impresa;
 - b. Esporre le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68 comma 2, lettera b) del Codice della Crisi d'Impresa;
 - c. Fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta (ai sensi dell'art. 68 comma 2, lettera c) del Codice della Crisi d'Impresa;
 - d. Fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura (ai sensi dell'art. 68 comma 2, lettera d) del Codice della Crisi d'Impresa;
2. Fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal

fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 68 comma 3 del Codice della Crisi d'Impresa.

3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano ex Legge n.3 del 2012 e Codice della Crisi d'Impresa.

La proposta come formulata è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67, comma 2 del Codice della Crisi d'Impresa; in particolare:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) l'indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

Informazioni circa la situazione familiare del Debitore

Dati anagrafici del Debitore:

	Dati del Debitore
Tipologia	Persona fisica
Titolo Personale	
Cognome	
Nome	
C.F.	
Comune di nascita	
Provincia di nascita	RC
Data di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
CAP	
Situazione occupazionale	
Ruolo Procedura	Debitore

ALL.1-6

Dichiarazione sostitutiva Situazione occupazionale -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a _____ Codice Fiscale:

_____ Documento di Identità tipo Carta d'Identità n. _____ rilasciato il

10/11/2020 da _____ residente a _____

☒ **CONSAPEVOLE CHE CHIUNQUE RILASCI DICHIARAZIONI MENDACI È PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.46 D.P.R. n.445/2000,**

DICHIARA

che il suo stato occupazionale è il seguente:

Reggio Calabria, li 19.11.2022

IL DICHIARANTE

Certificato Contestuale Anagrafico di Residenza e di Stato di famiglia -

Di seguito è riportato il certificato di Residenza e di Stato di famiglia

Protocollo ANPR: 1096117068



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Certificato contestuale di Residenza, di Stato di famiglia

La Direzione Centrale per i Servizi Demografici

A norma dell'art. 33 del D.P.R. 30/5/1989, N.223;
Visti i dati registrati dal COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA

Certifica che nell'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Cognome

Nome

Risulta nata il

Atto N. parte 1 serie A - anno Comune di

Ufficio 1

Risulta iscritta nella famiglia anagrafica così composta:

Cognome

Nome

nata il

Atto N. parte 1 serie A - anno - Comune di REGGIO DI CALABRIA (RC) -

Ufficio 1

Cognome

Nome

nata il

Atto N. parte 1 serie A volume 1 - anno - Comune di

(RC) - Ufficio 1

Risulta iscritta all'indirizzo:

Data 19/11/2022

Ministero Interno Direz. centr. Serv. Demograf.

IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (art. 40 DPR 28 dicembre 2000,

Protocollo ANPR: 1096117068



n.445)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Riscossi Euro 0,00 per diritti di segreteria

ALL.2 - *Certificato contestuale di Residenza, di Stato di famiglia*

Certificato Anagrafico di matrimonio

Di seguito è riportato il Certificato Anagrafico di matrimonio e il successivo atto di separazione consensuale.

Protocollo ANPR: 1051324280



ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Certificato Anagrafico di matrimonio

La Direzione Centrale per i Servizi Demografici

A norma dell'art. 33 del D.P.R. 30/5/1989, N.223;
Visti i dati registrati dal COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA

Certifica che nell'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Cognome [REDACTED]
Nome [REDACTED]
nata il [REDACTED]
Atto [REDACTED] parte 1 serie A - anno [REDACTED] Comune di [REDACTED]
Ufficio 1 [REDACTED]
(C.F. [REDACTED])
E

Cognome [REDACTED]
Nome [REDACTED]
nato il [REDACTED]
Atto N. [REDACTED]
Ufficio 1 [REDACTED]
[REDACTED]
Risultano aver contratto matrimonio il [REDACTED]
Atto N. 82 parte 2 serie A - [REDACTED]
Data 10/10/2022

Ministero Interno Direz. centr. Serv. Demograf.

IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (art. 40 DPR 28 dicembre 2000, n.445)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Riscossi Euro 0,00 per diritti di segreteria

1 / 1

ALL.3 – “Certificato Anagrafico di matrimonio”.

(2) In data: [redacted]
[redacted]
ho trasmesso notizia al [redacted]

E' bene precisare che [redacted] non percepisce alcun mantenimento (come evidenza allegato in calce – ALL. 60) e l'unico reddito a sua disposizione è quello rilevato dai modelli 730 che si trovano a pag.51.

All 60

Io sottoscritto [redacted]
[redacted] premesso che, con provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria d [redacted] è stata omologata, su richiesta congiunta, la separazione personale consensuale con [redacted] pertanto [redacted]

Premesso altresì che il provvedimento prevedeva l'affidamento della nostra unica figlia alla madre, disciplinando i giorni in cui avrei avuto la possibilità di incontro, nonché poneva a mio carico il pagamento mensile di [redacted] e la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.

Premesso inoltre che sia in merito alla vicinanza alla figlia nonché anche in ordine al sostenimento delle spese straordinarie, i dettami del provvedimento di omologa sono stati sino ad oggi da me rispettati, dichiaro altresì [redacted]

[redacted]
[redacted]
Con osservanza

Reggio Calabria 26/02/2023
[redacted]



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale

(ART. 28, comma 3 D.P.R. 14/11/2002 N.313 - D. DIRIG. MIN. GIUSTIZIA 05/12/2012)

CERTIFICATO NUMERO: 35643/2022/R

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla richiesta di:
per uso:

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA (PROT. N° 2527/2022 del 23/12/2022)

AMMINISTRATIVO (ART. 28, comma 3 D.P.R. 14/11/2002 N.313 - D. DIRIG. MIN. GIUSTIZIA
05/12/2012)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

REGGIO CALABRIA, 23/12/2022 12:15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO

Il certificato sopra esteso viene rilasciato in data odierna, a seguito di richiesta della pubblica amministrazione / gestore di pubblici servizi finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato (articoli 43, 46 e 71 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Resta fermo il divieto di utilizzare eventuali dati personali, e dati giudiziari in particolare, non indispensabili allo specifico adempimento previsto nell'ambito del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta, ai sensi del d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e succ. mod. (codice in materia di protezione dei dati personali).

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

SEGUE CERTIFICATO NUMERO: 35643/2022/R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
(cognome)

Pag. 2 di 2

** AVVERTENZA **

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 28, comma 3 D.P.R. 14/11/2002 N.313 - D. DIRIG. MIN. GIUSTIZIA 05/12/2012) - al nome di:

Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di nascita	Sesso	Paternità	Codice Fiscale
				F		

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

ALL.5 – “Casellario giudiziale –

Certificato dei carichi pendenti [REDACTED]

Di seguito è riportato il Certificato dei carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di Reggio Calabria da cui nulla risulta come evidenza allegato in calce (**ALL.6** – “Carichi pendenti – [REDACTED]”).



NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI

Questo Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) CILSE - CENTRO ITALIANO LOTTA AL SOVRAINDEBITAMENTO ECONOMICO SEDE TERRITORIALE DI REGGIO CALABRIA, iscritto al n. 264 della Sezione A del Registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.M.202/2014, competenza territoriale: Circondario del Tribunale di Reggio Calabria in data odierna:

- vista l'istanza depositata presso questo OCC in data 19/11/2022 da [REDACTED] residente a [REDACTED] documento di identità tipo Carta d'Identità [REDACTED] rilasciato da Comune [REDACTED] protocollo R.A.G.C. n. 20-22, con la quale si richiede la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento;
- ritenuto che possano sussistere le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- visto il regolamento di questo OCC;
- ritenuta la necessità di procedere a designare uno o più Gestori della crisi, aventi i requisiti indicati dall'art. 4 del d.m. n. 202/2014;
- preso atto dei nominativi dei gestori iscritti a questo OCC;
- tenuto conto della natura e dell'importanza dell'affare;
- tenuto conto che questo OCC non si trova in conflitto di interesse con la procedura in oggetto;

NOMINA

Per la procedura, congiuntamente e/o disgiuntamente, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento:

- Dott. Spanò Antonino, nato a Reggio Calabria il 29/01/1969, con studio in Reggio Calabria, Via Demetrio Tripepi n° 92, iscritto all'Albo ODCEC di Reggio Calabria al n. 327/A.

Conferendogli fin d'ora

DELEGA

a richiedere all'Autorità giudiziaria competente l'autorizzazione ad accedere ai dati, contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Reggio Calabria, lì 19/11/2022

Il Referente dell'Organismo

PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA
REGGIO CALABRIA
VISTO CARICHI PENDENTI
NULLA
Reggio Cal. 23/12/2022



ALL.6 – “Carichi pendenti – [REDACTED]”

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI

Sono state fornite dal debitore le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) del Codice della Crisi d'Impresa per sovraindebitamento si intende: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dei Debitori e la loro evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere, mediante relazione fornita dall'**Avv. Ottavio Campolo**

- “ Con istanza depositata presso il CILSE (Centro Italiano Lotta Sovraindebitamento Sociale), svolgente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, [REDACTED], al fine di porre rimedio alla grave situazione di sovraindebitamento in cui versa ha richiesto ed ottenuto la nomina di un gestore per la redazione di una relazione particolareggiata prevista dall'art. 68 D. Lgs. 14/2019.
- L'organismo nominava l'avv. Gafà Eva, quale professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.
- Nel corso dei vari incontri con il gestore nominato, [REDACTED] ha rappresentato e documentato la propria situazione familiare e patrimoniale, le partite attive e quelle passive in essere.
- All'esito dei vari incontri, [REDACTED], per mezzo del sottoscritto difensore, sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi ha predisposto la presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66, 67 e ss. D.Lgs. 14/2019, verificata ed attestata dall'OCC incaricato.

A) Sussistenza delle cause di ammissibilità della domanda.

Assenza di condizioni soggettive ostative ex art. 69 D. Lgs. 14/2019.

Completezza della documentazione prodotta.

_____ versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 D. Lgs. 14/2019, ossia "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore*" in quanto si sono verificati inadempimenti che dimostrano come la stessa non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

- le obbligazioni *de quibus* sono state assunte esclusivamente nella qualità di consumatore e, quindi, per scopi estranei ad attività imprenditoriale e/o professionale;
- la debitrice non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella oggi richiesta;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione in alcuna occasione;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Inoltre, così come previsto dall'art. 67, c.2, D. Lgs. 14/2019

- ha indicato tutti i creditori, con la specificazione delle somme dovute e delle eventuali cause di prelazione;
- ha fornito completa documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- ha depositato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- ha indicato gli stipendi propri e del proprio nucleo familiare, con l'indicazione delle spese necessarie al mantenimento della stessa.
- ha altresì indicato la presunta sussistenza di ulteriore debito maturato nei confronti di Invitalia in ragione di un finanziamento concesso alla società Magistrens S.n.c. di cui la ricorrente deteneva il 50% delle quote sociali. Tale debito, seppur correttamente menzionato in questa sede, si ritiene debba essere escluso dal piano in ragione della diversa veste nella quale è stato contratto e comunque non trattasi di un debito esclusivamente imputabile alla ricorrente in quanto in solido con altro soggetto. Si evidenzia in ordine a tale pretesa non viene avanzata alcuna richiesta da oltre 10 anni.

- **B) Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni.**

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

L'origine dell'indebitamento della [REDACTED] è da ricondursi alla contrazione di un mutuo ipotecario immobiliare, in data 22.07.2009, di cui al contratto di mutuo n. 0820051467851, con l'ex Banco di Napoli (oggi Intesa San Paolo) di 360 rate mensili per un importo finanziato di euro 148.226,40.

La sottoscrizione del contratto di mutuo avvenne per l'acquisto e la ristrutturazione di due fabbricati, ambe due a destinazione ordinaria di tipo popolare siti in [REDACTED]

Il primo immobile, come da visura catastale, è a destinazione ordinaria di tipo Abitazione popolare cat. A/4 - piano T; (Foglio: [REDACTED] Sub:4; Consistenza: 4 vani; Superficie catastale: 76m²; Rendita: 128,08). Sulla suddetta abitazione [REDACTED] possiede il diritto di proprietà al 100%. Valore totale stimato € 25.033,00 (da valutazione immobile "BORSINO" al 20/12/2022 ALL.39).

L'altro immobile, sempre da visura catastale, a destinazione ordinaria di tipo Abitazione popolare cat. A/4 sita [REDACTED] [REDACTED]; (Foglio: [REDACTED] 9; Sub:5; Consistenza: 8 vani; Superficie catastale: 176 m²; Rendita: 256,16) Sulla suddetta abitazione [REDACTED] possiede il diritto di proprietà 100%. Valore totale stimato € 50.315,00 (da valutazione immobile "BORSINO" al 20/12/2022 ALL.39).

In quest'ultimo immobile risiede [REDACTED]

Per l'acquisto dell'immobile [REDACTED] poteva fare affidamento su di un reddito netto di € 15.847,00 reddito poi diminuito negli ultimi anni.

Nella storia familiare non mancano, inoltre, elementi esterni che hanno contribuito ad ampliare le esigenze familiari.

[REDACTED] si separa dal marito a luglio del 2009, non percepisce alcun assegno di mantenimento dallo stesso, come da autodichiarazione in atti, ed affronta da sola le spese di mantenimento della figlia riuscendo ad adempiere regolarmente alla rate del mutuo contratto. La stessa è stata sempre puntuale con i pagamenti fino a quando, nel 2013/2014, a seguito di un contenzioso con [REDACTED] subisce un pignoramento sull'immobile di sua proprietà, immobile su cui grava il mutuo ipotecario a garanzia della Banca.

In data 15.04.2014 come precisato dallo stesso Istituto di Credito, nella comunicazione in atti, la Banca ricevendo la notifica della procedura esecutiva numero [REDACTED] presso il Tribunale di Reggio Calabria avviata da terzi sull'immobile a garanzia del mutuo concesso, decide, in data 2 maggio 2014, di porre a sofferenza la posizione e di dare mandato a Italfondinario spa, per l'avvio delle azioni di recupero, chiedendo il pagamento della somma residua, di euro 118. 295 di cui euro 10.985 per rate arretrate (8.205 capitale e 2783 interessi di mora) in un'unica soluzione. Questo ha inciso in maniera significativa al peggioramento della situazione economica [REDACTED], che si è trovata nell'oggettiva

impossibilità di adempiere a quanto richiesto dalla Banca, non riuscendo ad ottenere, di nuovo, un piano di rateizzo dell'importo.

Si precisa che tale provvedimento relativo alla procedura esecutiva immobiliare n. 3 promosso (vedi Ispezione Ipotecaria da pag. 44 a 47) risulta estinto, come dimostrano gli allegati in calce: ALL.41 – “Riscontro pec Tribunale di Reggio Calabria”. Per cui la Banca ha agito in maniera del tutto spropositata, revocando il mutuo e chiedendo il pagamento integrale del debito residuo alla [redacted] senza aspettare l'esito del giudizio; in fondo la Banca aveva un credito privilegiato, rispetto al terzo della procedura esecutiva sull'immobile, agendo senza tenere conto dell'esito della causa e se effettivamente i timori di perdere la garanzia del proprio credito fossero fondati o meno.

Inoltre [redacted] non ha comunque interrotto i pagamenti, proseguendo al versamento di rate in acconto nonostante l'incolpevole perdita della dilazione. Da ciò discende la chiara e ferma volontà della ricorrente di voler e poter onorare il debito assunto.

Dall'analisi della documentazione consegnata e dalle verifiche svolte attraverso l'accesso alle banche dati pubbliche, è emerso che la parte più gravosa dell'esposizione debitoria trova il proprio titolo nel contratto di mutuo stipulato per la casa di abitazione .

Va ricordato come esso sia stato stipulato in un momento in cui la situazione finanziaria [redacted] lo rendeva sostenibile. Ne è riprova come per diversi anni il pagamento della rata sia stato regolare. E' altresì ragionevole ritenere che la Banca abbia concesso il mutuo sulla base di un'adeguata istruttoria preventiva.

Infine, l'importante impegno economico fu necessario anche per garantire un'adeguata abitazione al proprio nucleo familiare.

Non vi è motivo di ritenere che [redacted] non fosse convinta di poter far fronte, alle diverse obbligazioni assunte e, pertanto, si può ragionevolmente ritenere che la stessa non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento. A differenza di quanto previsto nella versione originaria della disciplina sul sovraindebitamento (L. 3/2012), che prevedeva quali criteri di meritevolezza gli ulteriori test della ragionevole prospettiva di adempiere le obbligazioni assunte e quello della proporzione del debito rispetto al patrimonio del debitore al momento della contrazione del debito (o prospettive di reddito futuro), l'art. 69 C.C.I. ha “conservato” esclusivamente il criterio della colpa grave, criterio di carattere oggettivo e verificabile con riferimento alla condotta del debitore (ad esempio, versa in colpa grave il soggetto che contrae un finanziamento per comprare una Ferrari avendo un reddito inadeguato dalla propria attività

lavorativa e senza ulteriore patrimonio). Al contrario, non versa in colpa grave il debitore che contrae il debito per esigenze della vita quotidiana, per esigenze di solidarietà familiare, ecc.

Accanto alla colpa del debitore, il secondo comma dell'art. 69, introduce anche la valutazione della “*meritevolezza*” del finanziatore, prevedendo che “*Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta*” Ad una prima lettura della norma sembrerebbe che la valutazione della colpa del finanziatore sia da valutare al momento dell'omologa della proposta del debitore (come semplice sanzione di natura processuale per il finanziatore che non può proporre opposizione); ma, secondo autorevole dottrina, la condotta del finanziatore va valutata insieme a quella del debitore al momento dell'apertura della procedura, valutando quale sia la condotta colposa prevalente al momento della contrazione del debito, anche sulla base della diversa qualità dei soggetti contraenti e delle asimmetrie informative che caratterizzano le singole posizioni (da un lato il finanziatore, professionista e, dall'altro, il semplice consumatore, molto spesso dotato di scarsa, se non inesistente, cultura anche di carattere finanziario).

Nel caso di specie (come emerge dall'analisi del merito creditizio effettuato dal gestore della crisi) l'ente finanziatore non ha tenuto conto del merito creditizio al momento della concessione del credito. Infatti a fronte di una somma massima erogabile di euro 31.556,80, la Banca, concede un mutuo per una somma di euro 148.226,40.

Al fine di valutare compiutamente il contegno complessivo posto in essere dalla ricorrente, occorre per vero evidenziarne la correttezza. La stessa ha provveduto a far fronte alle esigenze familiari, dovendo affrontare senza il supporto del marito, a seguito della separazione come dimostrato in atti, e comunque non aggravando ulteriormente la propria posizione debitoria.

C) Analisi dell'attivo e del passivo

Al fine di meglio comprendere la proposta e il piano di liquidazione formulato si riepiloga di seguito la composizione dell'attivo e del passivo.

Nei vari allegati del piano, redatto dal professionista delegato, sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nella disponibilità del Debitore.

²

[21/LA_SUGGERIZIONE_%28E_LA_TRAPPOLA%29_DELLA_MERITEVOLEZZA_SOGGETTIVA_NEL_SOVRAINDEBITAMENTO_E_LA_LEGGE_N_176-2020-](https://blog.ilcaso.it/news/1105/23-05-21/LA_SUGGERIZIONE_%28E_LA_TRAPPOLA%29_DELLA_MERITEVOLEZZA_SOGGETTIVA_NEL_SOVRAINDEBITAMENTO_E_LA_LEGGE_N_176-2020-)

[https://blog.ilcaso.it/news/1105/23-05-](https://blog.ilcaso.it/news/1105/23-05-21/LA_SUGGERIZIONE_%28E_LA_TRAPPOLA%29_DELLA_MERITEVOLEZZA_SOGGETTIVA_NEL_SOVRAINDEBITAMENTO_E_LA_LEGGE_N_176-2020-)

[21/LA_SUGGERIZIONE_%28E_LA_TRAPPOLA%29_DELLA_MERITEVOLEZZA_SOGGETTIVA_NEL_SOVRAINDEBITAMENTO_E_LA_LEGGE_N_176-2020-](https://blog.ilcaso.it/news/1105/23-05-21/LA_SUGGERIZIONE_%28E_LA_TRAPPOLA%29_DELLA_MERITEVOLEZZA_SOGGETTIVA_NEL_SOVRAINDEBITAMENTO_E_LA_LEGGE_N_176-2020-)

[LA COLPA PER IL DEBITO E LA RESPONSABILITA DEL SOVRAINDEBITAMENTO](https://blog.ilcaso.it/news/1105/23-05-21/LA_SUGGERIZIONE_%28E_LA_TRAPPOLA%29_DELLA_MERITEVOLEZZA_SOGGETTIVA_NEL_SOVRAINDEBITAMENTO_E_LA_LEGGE_N_176-2020-) - Dott. *Giuseppe Limitone, Giudice delegato nel Tribunale di Vicenza.*

176-2020- LA COLPA PER IL DEBITO E LA RESPONSABILITA DEL SOVRAINDEBITAMENTO - Dott. Giuseppe Limitone, Giudice delegato nel Tribunale di Vicenza.

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

Relativamente al catasto Terreni, come si evince dal suddetto documento (ALL. 36 “Risultanze Catastali – Terreni), non risultano terreni intestati [redacted] sul territorio di competenza dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria.

Risultano, invece, due beni immobili, relativamente al catasto Fabbricati, intestati alla [redacted] Teresa sul territorio di competenza dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria (ALL.35 “Risultanze Catastali - Fabbricati).

Descrizione Immobile Catasto Immobiliare:

1) Immobile a destinazione ordinaria di tipo Abitazione popolare cat. A/4 sita [redacted]

[redacted]
catastale: 76m²; Rendita: 128,08) Sulla suddetta abitazione [redacted] possiede il diritto di proprietà al 100%. Valore totale stimato € 25.033,00 (da valutazione immobile “BORSINO” al 20/12/2022 ALL.39).

2) Immobile a destinazione ordinaria di tipo Abitazione popolare cat. A/4 sita a [redacted] (RC), in

[redacted] - piano T-1; ([redacted]; Consistenza: 8 vani;

Superficie catastale: 176 m²; Rendita: 256,16) Sulla suddetta abitazione [redacted] possiede il diritto di proprietà 100%. Valore totale stimato € 50.315,00 (da valutazione immobile “BORSINO” al 20/12/2022 ALL.39).

Descrizione beni mobili:

Come si evince dal suddetto documento (ALL.49 – “Riscontro pec Aci), non risultano beni mobili intestati alla [redacted]

Situazione reddituale dell’[redacted]

[redacted] a

La somma percepita risulta insufficiente a garantire il fabbisogno proprio e della [redacted] ed al contempo a sanare i debiti contratti.

Di seguito si presenta una tabella riassuntiva della situazione reddituale degli ultimi tre anni relativi alla situazione della [redacted]

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

	Impiegata / Reddito Anno 2020	Impiegata / Reddito Anno 2021	Impiegata / Reddito Anno 2022
Debitore:			
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altro Reddito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale			

Indicazione del passivo

Come si evince dall'elenco dei creditori che si deposita, unitamente alla documentazione a corredo, il passivo della ammonta complessivamente ad euro **€ 131.178,75**, escluse le spese per la seguente procedura da versare all'OCC, e deriva sostanzialmente da obbligazioni contrattuali. Il mutuo ipotecario contratto rappresenta circa l'80% dell'esposizione debitoria della sig.ra e la rimanente parte è occupata da debiti inerenti al mancato pagamento di tributi locali, imposte e sanzioni iscritte a ruolo presso Agenzia delle entrate – Riscossione, di seguito una tabella riassuntiva:

Riepilogo posizione debitoria consolidata (al netto delle spese di competenza dell'OCC ed advisor).

Tipologia debito	Creditore / Natura del credito	Debito residuo	Note
Spese Legali per assistenza nella presente procedura	Avv. Ottavio Campolo (credito privilegiato)	€ 1.895,66	
Tributi (Privilegiato)	Agenzia delle Entrate e Riscossione	€ 968,01	
Debito Chirografario	Agenzia delle Entrate e Riscossione	€ 3.228,23	
Tributi (Privilegiato)	Hermes Servizi Metropolitan	€ 591,70	
Mutuo Ipotecario Immobiliare (Privilegiato) N° 0820051467851	Banca Ifis *ceduto da Intesa San Paolo	€ 120.945,00	

Conto corrente (Chirografario) N° 9501/00000059	Banca Ifis *ceduto da Intesa San Paolo	€ 3.258,55		
Conto spese (Chirografario)	Banca Ifis *ceduto da Intesa San Paolo	€ 291,60		
	TOTALE GENERALE	€ 131.178,75		

PROPOSTA DI ACCORDO

La presente proposta parte da un'analisi oggettiva della situazione debitoria della [REDACTED], la quale ha un debito complessivo di 131.178,75 euro a cui devono aggiungersi le spese per la presente procedura da versare all' O.C.C. per un totale complessivo di euro 135.412,15.

Da una lettura della documentazione prodotta, l'attivo della debitrice consta del reddito da lavoro dipendente e da due immobili di edilizia popolare siti in Reggio Calabria.

Se dal reddito mensile operiamo una detrazione delle spese mensili necessarie per gli alimenti, spese sanitarie e pagamento utenze, che ammontano, dalle stime operate dall' OCC, a euro 732, [REDACTED] a [REDACTED] ha a disposizione di un reddito mensile attuale di € 450,76 che deriva dalla differenza tra reddito medio mensile attuale, pari ad € 1.183,44 (media dei redditi rilevata dai seguenti allegati: ALL. 30-31-32), e le spese medie mensili attuali pari ad € 732,68 (ALL.56-57).

Partendo da questi dati la proposta di risanamento della posizione debitoria della [REDACTED] salvaguardando l'immobile di proprietà da eventuali aste, mette a disposizione dei creditori un importo di € 67.614,00, somma composta dal pagamento di complessive 159 rate di 450,76 ciascuna, che saranno versate a partire dal momento in cui l'omologa sia divenuta definitiva. Con una percentuale di soddisfazione dei creditori del 49,93%.

Ipotizzando il versamento della prima rata da aprile 2023, il piano si completerebbe a settembre 2035.

L'ipotesi di riparto, implementata nel Piano in oggetto, tiene conto dell'ordine di soddisfo di ogni credito e le percentuali di soddisfazione dei crediti sono state previste, come già specificato nella relazione in atti, rispettando, laddove presenti, le legittime cause di prelazione. A mente dell'art. 67 comma 4 del Codice

della Crisi d'Impresa, la regola generale sancisce che i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca debbano essere soddisfatti integralmente. Esistono però delle macro eccezioni tra cui la prima, di nostro interesse, che attesta la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente *“allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione”* (art. 67, comma 4, Codice della Crisi d'Impresa). Più semplicemente, tali crediti possono non essere soddisfatti integralmente quando l'alternativa liquidatoria non sia affatto vantaggiosa per il creditore, per incapacienza del bene o del diritto in caso di liquidazione. Nella fattispecie, tenendo conto che il valore commerciale del patrimonio immobiliare oggetto della eventuale liquidazione è stato stimato ad € 75.348,00, importo calcolato sommando i valori di stima del patrimonio immobiliare in possesso della Sig.ra Pedace Maria Teresa, riportati ai paragrafi “Dettaglio Patrimonio immobiliare – Pedace Maria Teresa” (vedi pag. 49), e, partendo da un valore pari all'attuale prezzo di vendita di detti beni, occorre tener conto delle considerazioni di seguito esposte. Considerando che usualmente in un'eventuale vendita all'asta in media *“le prime aste vanno deserte e che la vendita si attesta usualmente al valore del 50% - 60% della perizia immobiliare”*, (in *“I nodi della ripresa - Aste giudiziarie, crescita a basso gettito”* di Bianca Lucia Mazzei da *“Il Sole 24 Ore”*), nello specifico in caso di asta andata deserta fino al 2° esperimento, con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50 % del suo valore (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura, trascrizione e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto, dalla eventuale vendita del patrimonio immobiliare con tale procedura, si otterrebbe un ricavato al 50% del valore di vendita, stimato ad € 37.674,00, importo inferiore a quello messo a disposizione dalla [REDACTED] creditori. Questo dimostra la validità della proposta formulata, in quanto la sig.ra non potrebbe soddisfare i creditori in percentuali maggiori rispetto a quelle stabilite con la stessa.

Alla luce di quanto appena esposto, con la vendita all'asta del patrimonio immobiliare si ricaverebbe una soddisfazione dei creditori del 27,82%, con un importo totale messo a disposizione di € 37.674,00. Mentre, salvaguardando l'immobile di proprietà, ed applicando la proposta di ristrutturazione per come formulata dall' OCC, i creditori otterrebbero una percentuale di soddisfazione del 49,93%, con un importo totale

messo a disposizione di € 67.614,00. Appare, dunque, evidente come la proposta di ristrutturazione debiti del consumatore sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Inoltre, la conservazione dell'immobile determinerà un minor costo familiare, in quanto la famiglia dovrà altrimenti concentrare le proprie forze reddituali sul pagamento di un canone di locazione che si presume non inferiore ad euro 450,00 e, conseguentemente ridurre la quota disponibile per il pagamento dei debiti in caso di alternativa liquidatoria.

OMOLOGA IN CASO DI CONTESTAZIONE DI ALCUNO DEI CREDITORI.

L'art. 70, c. 9, CCI, prevede che il giudice possa decidere di omologare il piano di ristrutturazione se *“ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”*.

Il prospettato piano presenta una serie di innegabili vantaggi, tutti confacenti e rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.

L'utilità del piano risiede nel fatto che permette una soddisfazione dei creditori in misura maggiore rispetto all'unica alternativa possibile, ossia la vendita all'asta dell'immobile. Infatti, in un'eventuale procedura esecutiva immobiliare, il valore del bene immobile si ridurrebbe drasticamente se considerassimo la bassa percentuale di una sua aggiudicazione all'asta al primo tentativo, senza considerare le lungaggini e le spese necessarie che i creditori procedenti dovrebbero sopportare.

Tanto premesso la ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito voglia,

IN VIA PRINCIPALE, visto in particolare l'art. 70, comma 1, valutata l'ammissibilità della proposta di ristrutturazione riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori,

- disporre con decreto che, a cura dell' l'OCC, sia data adeguata pubblicità alla proposta del debitore e che sia data comunicazione, entro trenta giorni, a tutti i creditori;
- disporre, per evitare pregiudizio alla fattibilità del piano, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive;

- disporre, per evitare pregiudizio alla fattibilità del piano, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto del piano, da parte dei creditori aventi titolo anteriore;
- accogliere tutte le richieste sin qui avanzate.

Dichiarazione di valore. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad euro **130.300,00**. Trattandosi di procedimento speciale il contributo unificato ammonta ad euro 98,00 oltre spese forfettarie di 27,00.”

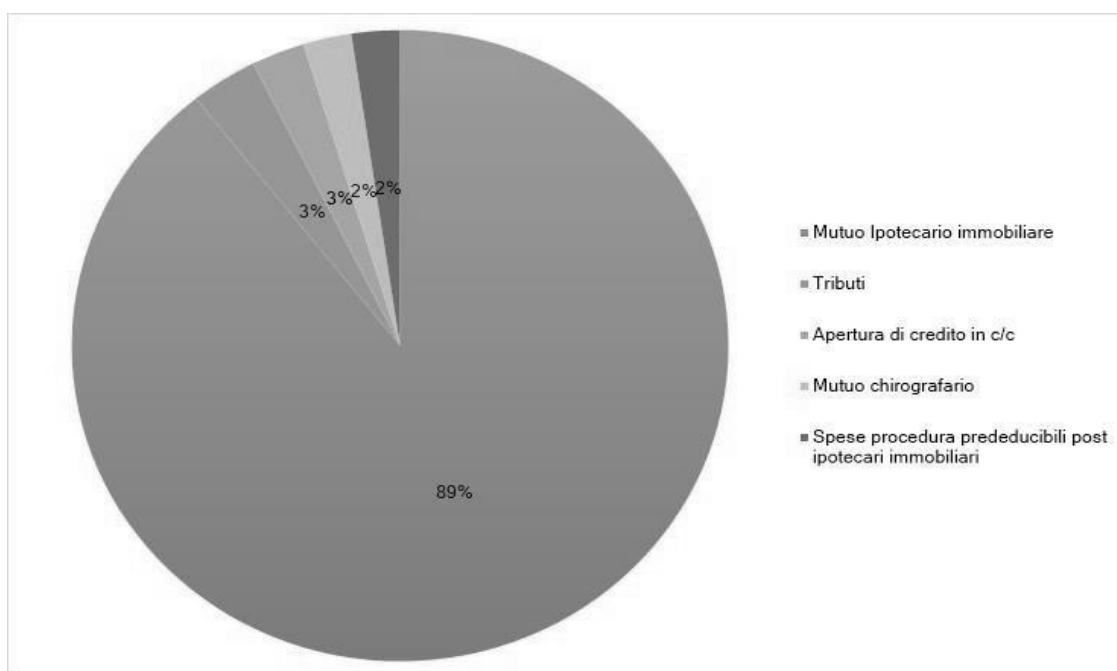
Per fornire un quadro ancora più esplicativo della situazione debitoria della Richiedente, si fornisce l'elenco dei Creditori di cui all'allegato C mentre nell'allegato D sono indicate le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico.

Tabella 1: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.
Mutuo Ipotecario immobiliare	120.945,00	89,32%
Tributi	4.461,87	3,30%
Apertura di credito in c/c	3.550,15	2,62%
Mutuo chirografario	3.228,23	2,38%
Spese procedura prededucibili post ipotecari immobiliari	3.226,90	2,38%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 135.412,15

Grafico 1: Distribuzione debitoria per tipologia di debito



Nelle tabelle seguenti si riporta il dettaglio dei debiti accertati per il Debitore seguito da una descrizione particolareggiata degli stessi.

Tabella 2: Dettaglio situazione debitoria

Tipologia debito	Creditore	Debito residuo	Allegato
Spese Organismo di Composizione della Crisi	1) OCC occ.cilserc@pec.it	€ 3.226,90	10
Compenso Seilex Advisor (Privilegiato)	2) SEILEX ADVISOR advisor@seilex.it	€ 1.006,50	12
Compenso Spese Legali (Privilegiato)	3) Avv. Ottavio Campolo ottaviocampolo@pec.it	€ 1.895,66	28
Tributi (Privilegiato)	4) Agenzia delle Entrate e Riscossione CAL.procedue.cautelari.immob.conc@pec.agenziariscossione.gov.it	€ 968,01	53
Debito Chirografario	4) Agenzia delle Entrate e Riscossione CAL.procedue.cautelari.immob.conc@pec.agenziariscossione.gov.it	€ 3.228,23	53
Tributi (Privilegiato)	5) Hermes Servizi Metropolitan contenzioso.tributi@pec.reggiocal.it	€ 591,70	48
Mutuo Ipotecario Immobiliare (Privilegiato) N° 0820051467851	6) Banca Ifis *ceduto da Intesa San Paolo ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it procedureconcorsuali.npl@bancaifis.legalmail.it	€ 120.945,00	46-47
Conto corrente (Chirografario) N° 9501/00000059	6) Banca Ifis *ceduto da Intesa San Paolo ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it procedureconcorsuali.npl@bancaifis.legalmail.it	€ 3.258,55	46
Conto spese (Chirografario)	6) Banca Ifis *ceduto da Intesa San Paolo ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it procedureconcorsuali.npl@bancaifis.legalmail.it	€ 291,60	46
TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA PEDACE MARIA TERESA € 135.412,15			

Dettaglio situazione debitoria

1) Posizione debitoria nei confronti di Organismo di Composizione della crisi OCC:

Tali spese sono pari ad **€ 3.226,90**.

Così come da interpretazione del nuovo Codice della Crisi d'Impresa: Prededucibilità dei crediti

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; e allineandosi con quanto stabilito dall'art. 71, c. 4 del CCI che cita:

*“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento; pertanto, così come in linea con Gli OCC dei ODCEC nazionali si concorda di corrispondere un compenso in Prededuzione dell'80% del preventivo Totale e il restante 20% attività successiva all'omologa e relativa alla fase di esecuzione (rispettando quanto previsto dall'art. 71 CCI) **All 10***

2) Posizione debitoria nei confronti di Seilex Advisor Sovraindebitamento e Impresa:

Il preventivo include i costi di Consulenza e raccolta documentazione ex L. 3/2021 ed ammonta ad € 825,00 esclusa IVA, che è pari al 22% dell'imponibile e quantificata in € 181,50 per un totale complessivo di € 1.006,50. **ALL.12**

3) Posizione debitoria nei confronti dell'Avv. Ottavio Campolo: tale posizione si riferisce alle spese di assistenza legale da parte del Avv. Ottavio Campolo nei confronti della ricorrente in merito alla presente procedura di sovraindebitamento, per un importo pari ad **€ 1.895,66 (ALL.28 – “Compenso Avv. Ottavio campolo”)**.

Di seguito si riporta specifica dei compensi legali per ricorso per l'ammissione alla procedura da crisi da sovraindebitamento:

AVV. OTTAVIO CAMPOLO
Via Demetrio Tripepi n. 78 – 89125 Reggio Calabria
Tel e fax: 0965.28390-307540
Pec: ottaviocampolo@pec.it
Cod. Fisc.: CMPITV80R07H224L

Nota spese del 01.02.2023

Compenso per procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66, 67 e ss. D.Lgs. 14/2019, nell'interesse della [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, calcolato in applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014
Scaglione: 52.001/260.000

ONORARI	1.585,00
RIMBORSO FORF. 15%	237,75
CPA 4%	72,91
Totale	1.895,66

Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art 1, comma 58 Legge n. 190/2014; regime forfettario.

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dall'art. 1 comma 67 Legge n. 190/2014.

Distinti saluti.

Avv. Ottavio Campolo
F.to digitalmente

ALL.28 – “Compenso Avv. Ottavio campolo”

4) Posizione debitoria nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione:

Come da riscontro pec del 12/12/2022 (**ALL.53**), Agenzia Entrate-Riscossione vanta un debito pari ad **4.196,24 €**, così distinto:

Totale privilegiato € 968,01

Totale chirografario € 3.228,23

Totale generale € 4.196,24

Specifica del credito:

- Euro 3.746,46 quale somma iscritta a ruolo;
- Euro 148,72 per interessi di mora alla data odierna;
- Euro 221,79 per accessori di legge (aggio ex art.17, comma 1, d.lgs. n.112/99);
- Euro 49,87 per spese ex art. 17, comma 6, d.lgs. n.112/99;
- Euro 29,40 per diritti ex art. 17, comma 7 ter d.lgs. n. 112/99.

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

Di seguito, si allega una Tabella riepilogativa degli Enti Creditori presenti sui ruoli dei documenti con annessa tabella dei suddetti Tributi **(ALL.53)**:

Tabella riepilogativa degli Enti Creditori presenti sui Ruoli dei documenti :

Cod.	Descrizione Ente	Cod. Ufficio	Denom. Ufficio
00001	Amministrazione finanziaria	8 TDM	Dir.prov.le di Reggio Calabria-ufficio terr.Reggio Calabria
06087	Comune di Reggio di Calabria	F 1	Polizia Urbana
19000	Camera di commercio	0 CRCN10	Ufficio diritto annuale di Reggio di Calabria
46189	Regione Calabria	0 7	REGIONE CALABRIA U.O. TASSE AUTOMOBILISTICHE

Tabella Tributi:

Cod.	Descrizione Tributo
0961	DIRITTO ANNUALE-ISCR.ALBI E REGISTRI CAMERALI
0962	DIRITTO ANNUALE-ISCR.ALBI REG.CAM.SANZ. PECUN
0992	DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO - INTERESSI
1866	TASSA AUTOMOBILISTICA ART.17 LEGGE 449/97
1867	TASSA AUTOMOBILISTICA ART.17 LEGGE 449/97 - INTERE
1868	TASSA AUTOMOBILISTICA ART.17 LEGGE 449/97 - SANZIO
1D35	TASSA AUTOMOBILISTICA ART.17 LEGGE 449/97 - ALTRI ONERI
5242	CONTRAV.COD. STRADA L.689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNA
5243	CONTRAV.COD. STRADA MAG.L.689/81 AMMINISTRAZIONE CO
5354	CONTRAV.CODICE DELLA STRADA-RECUPERO SPESE L.689/8
704S	REGISTRO CANONE ABB.RADIO AUDIZIONI SANZ.PEC.
704T	REGISTRO CANONE ABB.RADIO AUDIZIONI
731T	REGISTRO INTERESSI TASSE E IMP.IND.
940A	COSTO NOTIFICA ATTI

RIEPILOGO TOTALE - Numero Documenti: 5

Totali Importi a Debito	
Importo imposta residuo scaduto	3.746,46
Importo Interessi di Mora	148,72
Importo Oneri di riscossione	221,79
Importo Diritti di Notifica	29,40
Importo Spese Tabellari	49,87
Importo Spese a Pié di Lista	0,00
Importo Spese di Revoca	0,00
Totale Generale	4.196,24

ALL.53 – “Riscontro pec Agenzia delle Entrate e Riscossione”

5) Posizione debitoria nei confronti di Hermes Servizi Metropolitani:

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

Come da riscontro PEC del 22/11/2022 (**ALL. 48**), emerge il debito complessivo) nei confronti dell'Ente per un importo complessivo pari ad **€ 591,70** dovuti per ICI 2010-2011 e IMU 2014. **Di seguito si riporta la specifica del credito dovuto:**



ATTESTAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Si certifica che, alla data del 22/11/2022, sulla scorta dei dati presenti nell'archivio informativo della Hermes Servizi Metropolitani s.r.l., incaricata dei servizi strumentali di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Reggio Calabria, risulta a carico del/la contribuente/utente , la seguente situazione debitoria costituita dai sottoindicati documenti ancora da pagare:

Debitoria:

codice servizio servizio idrico	Documento	Anno	Numero	Data emis.	Data not.	Residuo	Interessi maturati	note
	Imu Controllo Versato	2014	23484	25/10/2019	29/01/2020	324,00		
	Ingiunzione di pagamento ICI	2010-2011	5080063190006440	04/12/2019	31/01/2020	267,70		
TOTALE						591,70		

Si da atto che i dati sopra riportati corrispondono all'estrazione effettuata dalle banche dati debitamente detenute e aggiornate dalla Società, a seguito alle attività istruttorie svolte e/o alle comunicazioni di variazione da parte dei Contribuenti nonché degli atti disposti dall'Ente.

Si comunica, altresì, che l'estrazione è avvenuta assicurando la corrispondenza dei dati estratti a quelli contenuti nelle predette banche dati, fatti salvi errori di natura tecnica o imputabili alle rielaborazioni successive.

Elaborato - tribox - tribox_ri - netah2o

* nota bene (tari ordinario - tares ordinario) emissione avviso di accertamento per mancato pagamento

RC 22/11/2022

Hermes Servizi Metropolitani S.r.l.
Il Responsabile del Settore Riscossione
Gestione Incassi, Rendicontazioni, Rateizzazioni
Giuseppe Messina

ALL.48 – “Riscontro pec Hermes – Servizi metropolitani”

6) Posizione debitoria nei confronti di Banca Ifis:

Si precisa che tale posizione debitoria si riferisce al credito ceduto da Intesa San Paolo a Banca Ifis in data 22.11.2021. Da riscontro pec del 19.12.2022 (ALL.46) si evince che tale debito fa riferimento a tre diverse posizioni:

1. **€ 120.945,00** derivante dal contratto di mutuo n. 0820051467851. (**ALL.47** - *Contratto di mutuo n. 0820051467851 ceduto a Banca Ifis*)
2. **€ 3.258,55** derivante dal conto n° 9501/00000059 – rapporto originario 05153/6152/48391258.
3. **€ 291,60** conto spese.

La presente per comunicare che Ifis NPL Investing S.p.A. (P.I. 04570150278), in data 22.11.2021, ha acquistato da INTESA SAN PAOLO S.p.A. una pluralità di crediti, classificati di difficile recupero, fra cui il credito vantato nei confronti [REDACTED] giusto contratto di cui si allega pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con l'occasione comuniciamo altresì che Ifis NPL Servicing S.p.A. (P.I. 04570150278) è procuratrice generale di Ifis NPL Investing S.p.A., giusta procura per atto autenticato nelle firme dal notaio Angelo AUSILIO di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678, in data 09/12/2020.

Ciò premesso, al fine di ricostruire la Sua p.e.c. del 09.12.2002, alleghiamo alla presente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB in merito ai crediti acquistati da Intesa San Paolo S.p.A., ovvero:

- euro 120.945,00 derivante dal contratto di mutuo n. 0820051467851;
- euro 3.258,55 derivante dal conto n. 9501/ 00000059 - rapporto originario 05153/6152/48391258
- euro 291,60 conto spese

Cordiali saluti

Ifis NPL Servicing Spa - Gruppo Banca Ifis

ALL.46 – “Riscontro pec Banca d’Ifis”

Indicazione della eventuale esistenza di crediti eventualmente rientranti nella categoria di cui all'art. 7, comma 1 III periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'UE) e di crediti impignorabili

Dall'esame della documentazione si rileva che:

- a) non esistono "crediti rientranti nella categoria di cui all'art.7, comma 1 III periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'UE)", dove per tali crediti si intende:

"Le risorse proprie dell'Unione europea (UE) sono le principali fonti di entrate per il bilancio dell'UE. Le sue spese annue non possono superare le sue entrate (cioè gestisce un bilancio in pareggio).

Sono previsti tre tipi di risorse proprie:

- *tradizionali: queste comprendono principalmente i dazi doganali sulle importazioni verso l'UE e le quote sullo zucchero. I paesi mantengono il 25 % dei dazi riscossi, a copertura delle spese di riscossione;*
- *basate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA): una percentuale dello 0,3 % della base imponibile IVA di ciascun paese dell'UE è trasferita all'UE;*
- *basate sul reddito nazionale lordo (RNL): ogni paese dell'UE trasferisce all'UE un tasso percentuale uniforme del suo RNL. La percentuale è regolata in modo che le entrate complessive corrispondano al livello concordato dei pagamenti. Si tratta della principale fonte di entrate dell'UE";*

Fonte: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/community_own_resources.html?locale=it

- b) non esistono crediti rientranti nella categoria dei "crediti impignorabili" dove per tali crediti si intende:

"Art. 545. C.p.c.

Crediti impignorabili.

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto (1).

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza (2).

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (3).

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito (4)(5).

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette (6).

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [c.c. 1881, 1923, 2751, n. 7; C.p.c. 514] (7).

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge (8).

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitori, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge (9).

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio (10).

(1) Comma così sostituito dall'art. 97, D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto».

(2) Per quanto riguarda il sequestro, il pignoramento o la cessione degli assegni familiari, vedi l'art. 22, D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, concernente gli assegni familiari.

(3) Comma così modificato dall'art. 97, D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore».

(4) Vedi, anche, per i limiti di pignorabilità, l'art. 72-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dalla lett. B) del comma 5 dell'art. 3, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 marzo 1968, n. 20 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, comma quarto, del c.p.c., in riferimento all'articolo 3 Cost. Con sentenza 11-20 marzo 1970, n. 38 (Gazz. Uff. 25 marzo 1970, n. 76), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli artt. 545, quarto comma, e 553 c.p.c., in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. Con sentenza 8-15 luglio 1975, n. 209 (Gazz. Uff. 23 luglio 1975, n. 195), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, comma quarto, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 36, comma primo, Cost. Con sentenza 9-16 marzo 1976, n. 49 (Gazz. Uff. 24 marzo 1976, n. 78), ha, poi, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo e 28 Cost. Con sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 434 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 53 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, quarto comma, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 36, primo comma, Cost. Con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 259 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. Con sentenza 21 ottobre-3 dicembre 2015, n. 248 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'inammissibilità della questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

(6) Comma così sostituito dall'articolo unico, D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1548.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 aprile 1974, n. 102 (Gazz. Uff. 24 aprile 1974, n. 107), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 31 Cost. La stessa Corte, con sentenza 9-16 marzo 1976, n. 49 (Gazz. Uff. 24 marzo 1976, n. 78), ha, poi, dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, c.p.c., e dell'art. 1, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento agli artt. 3, 24 comma primo, e 28 Cost. Per quanto riguarda il pignoramento e il sequestro di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, vedi gli articoli 1-4, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e gli artt. 16, D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895.

(8) Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall'art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 6, dello stesso D.L. n. 83/2015.

(9) Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall'art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 6, dello stesso D.L. n. 83/2015.

(10) Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall'art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 6, dello stesso D.L. n. 83/2015.

Lo scopo dell'art. 545 c.p.c. è quello di contemperare la protezione del credito con l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un'esistenza libera e dignitosa.

La facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. Corte Cost. 3 dicembre 2015 n. 248

Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, i limiti della pignorabilità concernono i crediti per causa di pensioni o redditi assimilati, ma non le somme che ne sono oggetto, una volta erogate dal soggetto obbligato.

Nel caso in cui l'accredito dei ratei della pensione o dei trattamenti assimilati venga effettuato, come di frequente avviene, su un conto corrente bancario o un libretto di risparmio, gli accrediti stessi si confondono con il resto delle somme ivi giacenti. Allo stato della legislazione e della giurisprudenza, dunque, la tutela del fondamentale diritto del pensionato di veder garantiti i mezzi adeguati alle esigenze di vita attraverso la fruizione del vitalizio di cui è titolare appare caratterizzata quantomeno da disomogeneità e, nella specifica fattispecie di contratto di conto corrente, dall'assenza di norme idonee a garantire l'impignorabilità di quella parte della prestazione previdenziale che vale ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita costituzionalmente garantite. Corte Cost. 15 maggio 2015 n. 85

Le disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c., in materia di concorso simultaneo di vincoli espropriativi "interno" (nel senso che operano nel medesimo processo esecutivo), possono trovare applicazione anche all'ipotesi di concorso "esterno" (ovvero nel caso in cui i vincoli siano imposti in procedure esecutive distinte, da diversi creditori con diversa causa petendi), essendo irrilevante che i creditori agiscano o meno nel medesimo procedimento esecutivo;

In tale ipotesi, appare evidente che l'adozione di vincoli espropriativi disposti, con ordinanza irrevocabile, nell'ambito di un precedente procedimento non possa che riverberarsi sui crediti vantati nell'ambito di procedure cautelari successive, nell'ambito delle quali non potrà non tenersi conto della riduzione o eliminazione della parte apprensibile. Tale temperamento incide necessariamente anche sull'operatività

dell'art. 686 c.p.c. (conversione del sequestro conservativo in pignoramento). Corte Conti 28 luglio 2014 n. 40.”

Fonte: Codice di procedura Civile

Inesistenza di Atti in frode ai creditori

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa l'inesistenza di atti in frode ai creditori, laddove la nozione di atti in frode si intende con valenza ingannevole e presuppone che il Debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente di poter evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle loro capacità patrimoniali. È pertanto possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore e dalle informazioni riferite direttamente dall'istante, che la [REDACTED] non ha posto in essere atti in frode ai propri creditori e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Si riporta di seguito l'autocertificazione di inesistenza atti in frode sottoscritta dal Debitore (**ALL.18** – “*Dichiarazione inesistenza Atti in frode ai creditori*”).

Autocertificazione Dichiarazione di inesistenza Atti in frode ai creditori/lesistenza di Atti di Straordinaria Amministrazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a _____
_____, residente a Reggio Calabria in _____ - CAP 89131,
Documento di Identità tipo Carta d'Identità n. _____, rilasciato da Comune di _____
_____.

1. essendo stato/a informato/a dall'Organismo di Composizione della Crisi Cilse di Reggio Calabria circa l'impossibilità ad accedere ad una delle procedure di composizione della crisi in presenza di atti in frode ai creditori così come stabilito dalla legge n.3/2012;
2. consapevole che per "atto in frode" si intende qualsiasi atto di disposizione del patrimonio scientemente messo in atto per sottrarre il patrimonio alla funzione di garanzia dei creditori stabilito dall'art. 2740 del codice civile che dispone che il debitore risponda dei suoi debiti con il patrimonio presente e futuro (ad esempio doni un immobile a terzi, simili garanzie, costituisca fondi patrimoniali ovvero altri vincoli sui beni di proprietà, alieni rilevanti somme di denaro, etc.);
3. consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.46 D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA

- a. di non aver posto atti in frode ai creditori;
- b. di non aver commesso o eseguito qualsiasi atto di disposizione del patrimonio scientemente messo in atto per sottrarre il proprio patrimonio alla funzione di garanzia dei creditori, stabilita dall'art. 2740 del codice civile che dispone che il debitore risponda dei suoi debiti con il proprio patrimonio presente e futuro.

Reggio Calabria, li

 **Firma**

Il/La sottoscritto/a dichiara di approvare esplicitamente i punti 1,2,3, a) e b) della presente autodichiarazione.

Reggio Calabria, li 19.11.2022

 **Firma**

Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori

Per l'ultimo quinquennio, come risulta dalle informazioni assunte, non risultano atti di disposizione del Debitore ed atti impugnati dai creditori.

Resoconto sulla solvibilità dei Debitori negli ultimi 5 anni

L'Organismo di Composizione della Crisi, tra i suoi compiti, deve relazionare all'Organo giudicante anche in merito alla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni: si evidenzia pertanto che l'istante ha sempre cercato di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, non risultano **protesti (ALL. 55 – “Riscontro pec Camera di commercio” e ALL.43 – “Riscontro Cerved Group”)** e, nel momento in cui ha stipulato i contratti di finanziamento, ha sempre cercato di fare affidamento alle proprie risorse economiche per farvi fronte.

Gli elementi su esposti provano quindi la diligenza del Debitore che, nonostante la propria situazione economica, ha faticosamente, nei limiti delle proprie possibilità e fino a quando la situazione reddituale l'ha garantito, adempiuto alle obbligazioni con il reddito mensile percepito.

Graduazione dei crediti e percentuali di soddisfazione

La normativa attuale non presenta alcuna indicazione specifica in merito alla modalità da seguire nella ripartizione; tuttavia, è possibile fare riferimento al Codice Civile applicando pertanto il sistema di graduazione dei crediti di cui all'art. 2741 comma 1 e 2 del c. c. che cita testualmente: *“I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”*. Pertanto, le percentuali di soddisfazione dei crediti sono state previste in funzione della tipologia del credito e del relativo diritto di prelazione. Il diritto di prelazione è dunque la possibilità, da parte di un soggetto, di beneficiare di un trattamento privilegiato rispetto ad altri. Seguendo questo principio, è necessario effettuare innanzitutto una distinzione tra *Creditori Privilegiati e Creditori Chirografari*. I primi sono rappresentati dai creditori muniti di una prelazione, che hanno diritto ad essere preferiti in sede di distribuzione del ricavato, dove per prelazione si intende, come precedentemente specificato, la presenza di privilegi, pegni e ipoteche (art. 2741 comma 1 e 2 c.c.); i secondi, invece, sono i creditori che non sono assistiti da cause di prelazione e pertanto concorrono tra di loro in condizione di eguaglianza e saranno soddisfatti successivamente ai creditori

privilegiati. Un'ulteriore precisazione è necessaria ai fini della piena comprensione delle percentuali di riparto: considerando l'art. 13, comma 4-bis, legge 27 gennaio 2012, n.3, ne consegue che le spese della procedura, tra cui l'eventuale compenso al Liquidatore e ai professionisti che a vario titolo hanno partecipato alle operazioni di liquidazione (rif. Paragrafo *"Eventuale alternativa liquidatoria"*) e alla redazione del piano stesso, saranno posti sullo stesso piano dei privilegiati nel riparto e godranno di analogo livello di preferenza. L'ipotesi di riparto implementata nel Piano in oggetto tiene conto dell'ordine di soddisfo di ogni credito e le percentuali di soddisfazione dei crediti sono state previste, come già specificato rispettando, laddove presenti, le legittime cause di prelazione.

Situazione patrimoniale e reddituale del Debitore

Informazioni economico patrimoniali

Negli allegati sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del Debitore. Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio, al momento della stipula del presente piano, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Ti trovi in: [Home portale](#) / Risultanze Catastali

Riepilogo

Data: 22/12/2022 11:07:30
Provincia: REGGIO CALABRIA TERRITORIO
Tipo soggetto: Persona fisica
Ult.Aggiornamento: 22/12/2022
Comune: REGGIO DI CALABRIA
Codice fiscale: [REDACTED]
Catasto: Terreni

Nessuna informazione trovata a fronte della richiesta inoltrata.

Verificare i dati inseriti o procedere con altre modalità di ricerca presso l'ufficio provinciale di pertinenza - Servizi catastali

Patrimonio immobiliare Catasto Terreni

Come si evince dal suddetto documento, non risultano beni immobili, relativamente al catasto Terreni, intestati [REDACTED] sul territorio di competenza dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria (**ALL. 36 "Risultanze Catastali - Terreni"**)

Ti trovi in:

Riepilogo

Data: 13/12/2022 10:42:59
 Provincia: REGGIO CALABRIA TERRITORIO
 Tipo soggetto: Persona fisica
 Ult.Aggiornamento: 13/12/2022
 Comune: REGGIO DI CALABRIA
 Codice fiscale: [REDACTED]
 Catasto: Fabbricati

Avvertenza: eventuali incongruenze o incompletezze dei risultati della ricerca possono essere segnalati al servizio WEB di [Contact Center](#) o all'ufficio provinciale di pertinenza.

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Proprietà per 1/1	REGGIO DI CALABRIA Sez.	GNA/6	99	4	REGGIO DI CALABRIA(RC) VIA CARLO ALBERTO n. 30 Piano T	Zona 2 Cat.A/4	01	4 vani	Euro: 128,08
Proprietà per 1/1	REGGIO DI CALABRIA Sez.	GNA/6	99	5	REGGIO DI CALABRIA(RC) VIA CARLO ALBERTO n. 1 Piano T-1	Zona 2 Cat.A/4	01	8 vani	Euro: 256,16

Torna ai soggetti

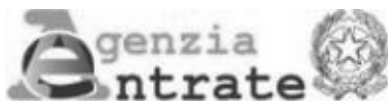
Nuova ricerca

Patrimonio Immobiliare Catasto Fabbricati Pedace Maria Teresa

Come si evince dal suddetto documento, risultano due beni immobili, relativamente al catasto Fabbricati, intestati alla Sig.ra Pedace Maria Teresa sul territorio di competenza dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria (**ALL.35 "Risultanze Catastali - Fabbricati"**).

Si riporta di seguito **ispezione ipotecaria** relativa ai seguenti immobili.

Ispezione ipotecaria Reg. Generale n. 12869; Reg. Particolare n. 9040 al 19.11.2022



Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio

Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 19/11/2022 Ora 07:41:27

Pag. 1 - segue

Ispezione telematica esente al titolare dei diritti reali

n. T1 13021 del 19/11/2022

Inizio ispezione 19/11/2022 07:40:28

Tassa versata € 0,00

Richiedente PDCMTR per conto di

Nota di trascrizione

Registro generale n. 12869

Registro particolare n. 9040

Presentazione n. 13 del 23/07/2009

Sezione A - Generalità**Dati relativi al titolo**

Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO
Data
Notaio FEDERICO MARIA
Sede REGGIO DI CALABRIA (RC)

Numero di repertorio 86317/14986
Codice fiscale FDR MCN 59L71 H224 G

Dati relativi alla convenzione

Specie ATTO TRA VIVI
Descrizione 112 COMPRAVENDITA
Voltura catastale automatica SI

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A, sezione B, sezione C

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1

Comune H224 - REGGIO DI CALABRIA (RC)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana GNA Foglio Particella Subalterno
Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO Consistenza 8,0 vani
POPOLARE
Indirizzo
Piano PT

Identificativi dell'immobile nella formalità precedente:

Comune H224 - REGGIO DI CALABRIA (RC)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana -
Comune H224 - REGGIO DI CALABRIA (RC)



Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 19/11/2022 Ora 07:41:27

Pag. 2 - segue

Ispezione telematica esente al titolare dei diritti reali

n. T1 13021 del 19/11/2022

Inizio ispezione 19/11/2022 07:40:28

Tassa versata € 0,00

Richiedente PDCMTR per conto di

Nota di trascrizione

Registro generale n. 12869

Registro particolare n. 9040

Presentazione n. 13 del 23/07/2009

Catasto FABBRICATI
Sezione urbana -
Comune H224 - REGGIO DI CALABRIA (RC)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana -
Immobile n. 2
Comune H224 - REGGIO DI CALABRIA (RC)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana -
Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE Consistenza 4,0 vani
Indirizzo -
Piano PT

Identificativi dell'immobile nella formalità precedente:

Comune H224 - REGGIO DI CALABRIA (RC)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana -
Comune H224 - REGGIO DI CALABRIA (RC)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana -
Comune H224 - REGGIO DI CALABRIA (RC)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana -

Sezione C - Soggetti**A favore**

Soggetto n. 1 In qualità di ACQUIRENTE

Cognome

Nata il

Sesso

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1 In regime di SEPARAZIONE DI BENI

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di VENDITORE

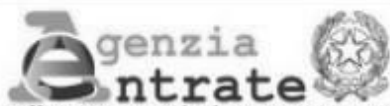
Cognome

Nata il

Sesso

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'

Ispezione ipotecaria Reg. Generale n. 12870; Reg. Particolare n. 2350 al 19.11.2022



Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 19/11/2022 Ora 07:43:10

Pag. 1 - segue

Ispezione telematica esente al titolare dei diritti reali

n. T1 13130 del 19/11/2022

Inizio ispezione 19/11/2022 07:42:28

Richiedente PDCMTR per conto di

Tassa versata € 0,00

Nota di iscrizione

Registro generale n. 12870

Registro particolare n. 2350

Presentazione n. 14 del 23/07/2009

Sezione A - Generalità**Dati relativi al titolo**

Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO
Data
Notaio FEDERICO MARIA
Sede REGGIO DI CALABRIA (RC)

Numero di repertorio
Codice fiscale FDR MCN 59L71 H224 G

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio

Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA VOLONTARIA
Derivante da 0176 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO
Capitale € 148.226,40 Tasso interesse annuo 5,5% Tasso interesse semestrale -
Interessi € 148.226,40 Spese - Totale € 296.452,80
Importi variabili SI Valuta estera - Somma iscritta da aumentare automaticamente SI
Presenza di condizione risolutiva - Durata 30 anni
Termine dell'ipoteca - Stipulazione contratto unico SI

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A, sezione B, sezione C

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

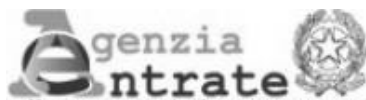
Immobile n. 1

Comune H224 - REGGIO DI CALABRIA (RC)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana GNA Foglio Particella Subalterno
Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO Consistenza 8 vani
POPOLARE

Indirizzo
Piano PT

Identificativi dell'immobile nella formalità precedente:

Comune H224 - REGGIO DI CALABRIA (RC)



Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 19/11/2022 Ora 07:43:10

Pag. 2 - segue

Ispezione telematica esente al titolare dei diritti reali

n. T1 13130 del 19/11/2022

Inizio ispezione 19/11/2022 07:42:28

Tassa versata € 0,00

Richiedente PDCMTR per conto di

Nota di iscrizione

Registro generale n. 12870

Registro particolare n. 2350

Presentazione n. 14 del 23/07/2009

Catasto FABBRICATI
Sezione urbana -
Comune H224 - REGGIO DI CALABRIA (RC)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana -
Comune H224 - REGGIO DI CALABRIA (RC)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana -

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di

Denominazione o ragione sociale

Sede

Codice fiscale

Relativamente all'unità negoziale n.

Per la quota di 1/1

Domicilio ipotecario eletto -

1 Per il diritto di PROPRIETA'

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di DEBITORE IPOTECARIO

Cognome

Nata il

Sesso F

Relativamente all'unità negoziale n.

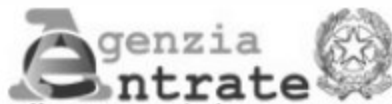
Per la quota di 1/1

1 Per il diritto di PROPRIETA'

Sezione D - Ulteriori informazioni

Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di credito allegati (ovvero altri prospetti che si ritiene utile pubblicare)

LA BANCA HA CONCESSO ED EROGATO A TITOLO DI MUTUO, AI SENSI DELL'ART. 38 T.U., ALLA PARTE MUTUATARIA, CHE HA ACCETTATO, LA SOMMA DI EURO 148.226,40. LA DURATA DEL MUTUO E' STATA STABILITA IN MESI 360 (PERIODO DI AMMORTAMENTO), OLTRE AL PERIODO (DI PREAMMORTAMENTO) INTERCORRENTE FRA LA DATA DI STIPULA E L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SOLARE SUCCESSIVO A QUELLO DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. LA PARTE MUTUATARIA SI E' OBBLIGATA A RIMBORSARE IL CAPITALE MUTUATO MEDIANTE IL PAGAMENTO DI NUMERO 360 RATE MENSILI POSTICIPATE, A DECORRERE DAL PRIMO GIORNO DEL SECONDO MESE SOLARE SUCCESSIVO A QUELLO DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: LA PRIMA RATA MENSILE POSTICIPATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DOVRA' PERTANTO PAGARSI L'1 OTTOBRE 2009. IL PIANO DI RIMBORSO DEL CAPITALE MUTUATO E' CALCOLATO CON IL SISTEMA DELL'AMMORTAMENTO DI UN PRESTITO A RATE COSTANTI (BASATO SULLA FORMULA



Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio

Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 19/11/2022 Ora 07:43:10

Pag. 3 - segue

Ispezione telematica esente al titolare dei diritti reali

n. T1 13130 del 19/11/2022

Inizio ispezione 19/11/2022 07:42:28

Richiedente PDCMTR per conto di

Tassa versata € 0,00

Nota di iscrizione

Registro generale n. 12870

Registro particolare n. 2350

Presentazione n. 14 del 23/07/2009

NOTA NELLA TECNICA FINANZIARIA COME SISTEMA FRANCESE), IN BASE ALL'IMPORTO ED ALLA DURATA ORIGINARIA DEL MUTUO AL TASSO NOMINALE ANNUO DEL 2,264% CORRISPONDENTE ALLA SOMMA DEI SEGUENTI VALORI: - 0,764% PARI AL VALORE DEL PARAMETRO EURIBOR 1 MESE LETTERA (BASE 360) RILEVATO IL PENULTIMO GIORNO LAVORATIVO BANCARIO DEL MESE SOLARE ANTECEDENTE QUELLO DI EROGAZIONE; - 1,5% SPREAD NOMINALE ANNUO DEL MUTUO. LA PARTE MUTUATARIA SI E' OBBLIGATA ALTRESI' A CORRISPONDERE GLI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO CHE MATURERANNO DA OGGI SINO ALL'ULTIMO GIORNO DEL MESE SOLARE PROSSIMO VENTURO. IL TASSO D'INTERESSE MENSILE, DOVUTO PER IL PERIODO DI AMMORTAMENTO E PAGABILE MENSILMENTE IN VIA POSTICIPATA, E' PARI AD UN DODICESIMO DEL TASSO NOMINALE ANNUO RISULTANTE DALLA SOMMA DEI SEGUENTI ADDENDI: A)- TASSO LETTERA NOMINALE ANNUO PER DEPOSITI INTERBANCARI IN EURO AD UN MESE (BASE 360) - DENOMINATO EURIBOR (ATTUALMENTE PARI ALLO 0,764%) ANNUO, RILEVATO A CURA DELLA FEDERAZIONE BANCARIA EUROPEA (FBE) ALLE ORE 11 ANTIMERIDIANE DI BRUXELLES IL SECONDO GIORNO LAVORATIVO BANCARIO ANTECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DI CIASCUNA RATA. IL PREDETTO TASSO SARA' PUBBLICATO ALLA PAGINA "EURIBOR1" DEL CIRCUITO TELEMATICO REUTERS (O IN FUTURO QUALSIASI PAGINA O SERVIZIO CHE DOVESSE SOSTITUIRLA) E PUBBLICATO DI NORMA SUL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" IL GIORNO SUCCESSIVO. SE PER QUALSIASI MOTIVO LA FEDERAZIONE BANCARIA EUROPEA NON RILEVASSE DETTO TASSO, ESSO SARA' DETERMINATO SULLA BASE DELLA MEDIA ARITMETICA, TRONCATA AL TERZO DECIMALE, DELLE QUOTAZIONI LETTERA (CON BASE 360) PER DEPOSITI INTERBANCARI IN EURO A UN MESE, RILEVATE NELLO STESSO GIORNO SOPRA INDICATO DA ALMENO DUE DELLE SEGUENTI BANCHE: "ABN-AMRO BANK N.V." DI AMSTERDAM, "DEUTSCHE BANK" DI FRANCOFORTE, "SOCIETA' GENERALE" DI PARIGI, "BANCO BILBAO VIZAJA ARGENTARIA SA(BBVA)" DI MADRID ED "INTESA SANPAOLO S.P.A." DI TORINO. RESTA INTESO CHE PER GIORNO LAVORATIVO BANCARIO DEVE INTENDERSI UN GIORNO IN CUI E' APERTO IL SISTEMA DI REGOLAMENTO TARGET (TRANS -EUROPEAN AUTOMATED REAL-TIME GROSS-SETTLEMENT EXPRESS TRANSFER); B) SPREAD NOMINALE ANNUO FISSO DI 1,5 PUNTI PERCENTUALI. GLI INTERESSI PER IL PERIODO DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, SARANNO CALCOLATI IN BASE ALL'EFFETTIVO NUMERO DEI GIORNI TRASCORSI E CON DIVISORE FISSO 36.000. IL TASSO D'INTERESSE DOVUTO PER IL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO E' STATO FISSATO NELLA MISURA DELLO 0,229166% MENSILE PARI AL TASSO NOMINALE ANNUO DEL 2,75%. GLI INTERESSI, PER IL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO DEL MUTUO, SARANNO CALCOLATI IN BASE ALL'EFFETTIVO NUMERO DEI GIORNI TRASCORSI E CON DIVISORE FISSO 36.000. SU OGNI SOMMA DOVUTA, A QUALSIASI TITOLO, IN DIPENDENZA DEL CONTRATTO E NON PAGATA, VANNO CORRISPOSTI DAL GIORNO DI SCADENZA GLI INTERESSI DI MORA A CARICO DELLA PARTE MUTUATARIA ED A FAVORE DELLA BANCA. SU DETTI INTERESSI NON E' CONSENTITA LA CAPITALIZZAZIONE PERIODICA. TALI INTERESSI DI MORA SARANNO CALCOLATI AL TASSO NOMINALE ANNUO PARI AL TASSO, PRO-TEMPORE VIGENTE DURANTE LA MORA, PER LE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO MARGINALE (MARGINAL LENDING FACILITY) FISSATO DALLA BANCA CENTRALE EUROPEA (ATTUALMENTE PARI ALL'1,75% ANNUO) E PUBBLICATO SUL CIRCUITO TELEMATICO REUTERS ALLA PAGINA ECB01 OVVERO SUL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE", MAGGIORATO DI 3,25 PUNTI PERCENTUALI ANNUI. QUALORA IL TASSO DI CUI SOPRA NON VENISSE PIU' DETERMINATO, L'INTERESSE DI MORA SARA' CORRISPOSTO NELLA MISURA PARI AL TASSO LETTERA NOMINALE ANNUO PER DEPOSITI INTERBANCARI IN EURO A SEI MESI (BASE 360) - DENOMINATO EURIBOR - RILEVATO DALLA FEDERAZIONE BANCARIA EUROPEA (FBE) ALLE ORE UNDICI ANTIMERIDIANE DI BRUXELLES IL SECONDO GIORNO LAVORATIVO BANCARIO ANTECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DEI SEMESTRI GENNAIO/GIUGNO E LUGLIO/DICEMBRE DI CIASCUN ANNO, MAGGIORATO DI 3,25 PUNTI PERCENTUALI ANNUI, E DA APPLICARE, RISPETTIVAMENTE, AL PRIMO E AL SECONDO SEMESTRE SOLARE DI OGNI ANNO. IL PREDETTO TASSO SARA' PUBBLICATO ALLA PAGINA



Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 19/11/2022 Ora 07:43:10

Pag. 4 - Fine

Ispezione telematica esente al titolare dei diritti reali

n. T1 13130 del 19/11/2022

Inizio ispezione 19/11/2022 07:42:28

Richiedente PDCMTR per conto di

Tassa versata € 0,00

Nota di iscrizione

Registro generale n. 12870

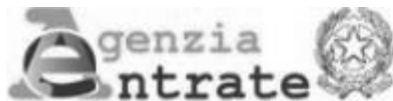
Registro particolare n. 2350

Presentazione n. 14 del 23/07/2009

EURIBOR 01 DEL CIRCUITO TELEMATICO REUTERS (O IN FUTURO QUALSIASI PAGINA O SERVIZIO CHE DOVESSE SOSTITUIRLA) E PUBBLICATO DI NORMA SUL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" IL GIORNO SUCCESSIVO. RESTA INTESO CHE PER GIORNO LAVORATIVO BANCARIO DEVE INTENDERSI UN GIORNO IN CUI E' APERTO IL SISTEMA DI REGOLAMENTO TARGET (TRANS-EUROPEAN AUTOMATED REAL-TIME GROSS-SETTLEMENT EXPRESS TRANSFER). GLI INTERESSI DI MORA SARANNO CALCOLATI IN BASE ALL'EFFETTIVO NUMERO DEI GIORNI TRASCORSI E CON DIVISORE FISSO 36.500 SU BASE ANNUA. L'INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC) DEL MUTUO ALLA DATA DI STIPULA E' PARI AL 2,826% ANNUO. LA SIG.RA MARIA TERESA PEDACE, A GARANZIA DEL CAPITALE MUTUATO, DEI RELATIVI INTERESSI E ACCESSORI NONCHE' DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO HA CONCESSO A FAVORE DELLA BANCA, CHE HA ACCETTATO, IPOTECA PER LA SOMMA DI EURO 296.452,80, LA QUALE COMPRENDE E GARANTISCE: - L'IMPORTO DEL CAPITALE MUTUATO, GLI INTERESSI ANCHE DI PREAMMORTAMENTO, INDICATI AI SOLI FINI DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA NEL 5,50% ANNUO, L'AMMONTARE DELLE RATE SCADUTE CHE RIMANESSERO INSOLUTE, GLI INTERESSI DI MORA, QUANTO DOVUTO ALLA BANCA PER SPESE LEGALI, DI GIUDIZIO E DI COLLOCAZIONE (INCLUSE QUELLE DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 2855 C.C.) NONCHE' LE SPESE STRAGIUDIZIALI, I PREMI DI ASSICURAZIONE PER DANNI SOSTENUTI DALLA BANCA, RIMBORSI DI TASSE E DI IMPOSTE E QUANTO CONTRATTUALMENTE STABILITO PER OGNI CASO DI RESTITUZIONE O RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO, VOLONTARIA O FORZATA, E QUANTO ALTRO DOVUTO IN DIPENDENZA DI LEGGE E DEL CONTRATTO DI MUTUO. LA SOMMA ISCRITTA SI INTENDE AUMENTATA DI DIRITTO, A NORMA DELL'ART. 39 TERZO COMMA DEL CITATO T.U. SINO A CONCORRENZA DELL'INTERO IMPORTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DI INDICIZZAZIONE. PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PER OGNI EFFETTO DI LEGGE LE PARTI HANNO ELETTO IL PROPRIO DOMICILIO: - QUANTO ALLA BANCA PRESSO LA SEDE SOCIALE IN NAPOLI, VIA TOLEDO N. 177, ANCHE AGLI EFFETTI DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA AI SENSI DELL'ART. 39 PRIMO COMMA T.U.; - QUANTO ALLA PARTE MUTUATARIA PRESSO LA RESIDENZA O IL DOMICILIO DICHIARATI IN ATTO (O COMUNICATI SUCCESSIVAMENTE ALLA BANCA CON LETTERA RACCOMANDATA).

ALL.38 - Ispezioni ipotecarie

Ispezione ipotecaria Reg. Generale n. 20353; Reg. Particolare n. 1506 al 19.11.2022



Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 19/11/2022 Ora 07:41:50

Pag. 1 - segue

Ispezione telematica esente al titolare dei diritti reali

n. T1 13021 del 19/11/2022

Inizio ispezione 19/11/2022 07:40:28

Tassa versata € 0,00

Richiedente PDCMTR per conto di

Nota di iscrizione

Registro generale n. 20353

Registro particolare n. 1506

Presentazione n. 57 del 06/11/2012

Sezione A - Generalità**Dati relativi al titolo**

Descrizione ATTO GIUDIZIARIO

Data 23/03/2011

Pubblico ufficiale TR

Sede MI

Numero di reper

Codice fiscale

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio

Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA GIUDIZIALE

Derivante da 0281 DECRETO INGIUNTIVO

Capitale € 37.570,00

Tasso interesse annuo -

Tasso interesse semestrale -

Interessi € 2.174,40

Spese € 10.255,60

Totale € 50.000,00

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A

Richiedente

Indirizzo

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1

Soggetti a favore 1

Soggetti contro 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1

Comune H224 - REGGIO DI CALABRIA (RC)

Catasto FABBRICATI

Sezione urbana GNA Foglio

Particella

Subalterno

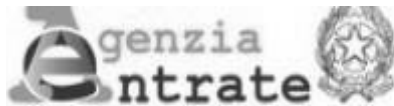
Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO

Consistenza 4 vani

POPOLARE

Indirizzo

Piano T



Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 19/11/2022 Ora 07:41:50

Pag. 2 - Fine

Ispezione telematica esente al titolare dei diritti reali

n. T1 13021 del 19/11/2022

Inizio ispezione 19/11/2022 07:40:28

Tassa versata € 0,00

Richiedente PDCMTR per conto di

Nota di iscrizione

Registro generale n. 20353

Registro particolare n. 1506

Presentazione n. 57 del 06/11/2012

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di -
Denominazione o ragione sociale
Sede
Codice fiscale 05952840964

Domicilio ipotecario eletto

2

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di -
Cognome
Nata il
Sesso F Codice fiscale

Nome

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Sezione D - Ulteriori informazioni

Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di credito allegati (ovvero altri prospetti che si ritiene utile pubblicare)

DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI ; RUOLO N. INGIUNZIONI
CRO SI RICHIEDE L'EMISSIONE DI DUPLICATO DI QUIETANZA.

Ispezione ipotecaria Reg. Generale n. 13947; Reg. Particolare n. 9576 al 19.11.2022



Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 19/11/2022 Ora 07:42:03

Pag. 1 - segue

Ispezione telematica esente al titolare dei diritti reali

n. T1 13021 del 19/11/2022

Inizio ispezione 19/11/2022 07:40:28

Tassa versata € 0,00

Richiedente PDCMTR per conto di

Nota di trascrizione

Registro generale n. 13947

Registro particolare n. 9576

Presentazione n. 1 del 12/07/2013

Sezione A - Generalità**Dati relativi al titolo**

Descrizione ATTO GIUDIZIARIO

Data 21/05/2013

Numero di repertorio 1535/2013

Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIB DI REGGIO

Codice fiscale 800 111 80801

Sede CALABRIA

REGGIO DI CALABRIA (RC)

Dati relativi alla convenzione

Specie ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE

Descrizione 726 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

Voltura catastale automatica NO

Altri dati

Non sono presenti nella sezione D parti libere relative alle sezioni A, B e C

Richiedente

Indirizzo

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1

Soggetti a favore 1

Soggetti contro 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1

Comune H224 - REGGIO DI CALABRIA (RC)

Catasto FABBRICATI

Sezione urbana GNA Foglio

Particella

Subalterno

Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO

Consistenza 4 vani

POPOLARE

Indirizzo

Piano

Immobile n. 2

Comune H224 - REGGIO DI CALABRIA (RC)

Catasto FABBRICATI

Sezione urbana GNA Foglio

Particella

Subalterno



Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 19/11/2022 Ora 07:42:03

Pag. 2 - Fine

Ispezione telematica esente al titolare dei diritti reali

n. T1 13021 del 19/11/2022

Inizio ispezione 19/11/2022 07:40:28

Tassa versata € 0,00

Richiedente PDCMTR per conto di

Nota di trascrizione

Registro generale n. 13947

Registro particolare n. 9576

Presentazione n. 1 del 12/07/2013

Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE

Consistenza 8 vani

Indirizzo Piano

1-1

N. civico

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di

Denominazione o ragione sociale

Sede MILANO (MI)

Codice fiscale

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'

Per la quota di 1/1

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di

Cognome

Nata il

Sesso

Relativamente all'unità negoziale n. 1

Per la quota di 1/1

Nome

Per il diritto di PROPRIETA'
In regime di SEPARAZIONE DI BENI

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

ALL.38 - Ispezioni ipotecarie

Tuttavia, si precisa che tale provvedimento relativo alla procedura esecutiva immobiliare n.72/2013 promosso [redacted] L" (vedi Ispezione Ipotecaria da pag. 44 a 47) risulta estinto, come dimostrano allegati in calce: **ALL.41** – "Riscontro pec Tribunale di Reggio Calabria".

per quanto risulta da Ruolo Generale Informatico SIECIC Esecuzioni Immobiliari alla data del 13/12/2022 ore 08:41 a decorrere dall'anno di iscrizione 2019 con l'inserimento del codice fiscale per come indicato dall'istante, risulta l'iscrizione a ruolo sul Registro Informatico Siecic Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Reggio Calabria della proc. n. 72/2013 R.es. Imm. (estinto)

ALL.41 – "Riscontro pec Tribunale di Reggio Calabria"



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

L'anno 2016 il giorno 31 del mese di marzo
nella sala delle udienze di questo Tribunale, il Giudice dell'Esecuzione **dott.ssa**
Tiziana Drago assistito dal sottoscritto cancelliere, nella procedura esecutiva
IM mobiliare n. 72 / 2015 promossa da LABETTI
nei confronti di [redacted]
SINO ALLE ORE 10.20 NESSUNO E' COMPARSO

IL G.E.

- dato atto di quanto sopra;
- verificata la regolare notifica alle parti interessate, da parte della Cancelleria, del verbale della precedente udienza rinviata ex art. 631 c. 1 c.p.c.
- letto ed applicato l'art. 631 c.2 c.p.c.;

DICHIARA

L'ESTINZIONE della procedura per la mancata comparizione delle parti all'udienza, autorizzando nel contempo il ritiro dei titoli;

ORDINA

Al Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare la relativa trascrizione eseguita in data 12.08.13 n. 13947 RG e n. 1546 RD

MANDA

alla Cancelleria per la notifica del presente provvedimento alla Conservatoria dei RR.II. per quanto di sua competenza.

Il Cancelliere

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Tiziana Drago

Dettaglio Patrimonio immobiliare

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto di proprietà	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Foglio	Part.	Sub	Consistenza	Superficie	Rendita	Valore di stima immobile
Immobile a destinazione ordinaria	Abitazione popolare cat. A/4	1/1	RC				4	4 vani	76 m ²	128,08	€ 25.033,00
Immobile a destinazione ordinaria	Abitazione popolare cat. A/4	1/1	RC				5	8 vani	176 m ²	256,16	€ 50.315,00

Descrizione Immobile Catasto Immobiliare:

1) Immobile a destinazione ordinaria di tipo Abitazione popolare cat. A/4 sita (Foglio ; Particella: ; Sub:4; Consistenza: 4 vani; Superficie catastale: 76m²; Rendita: 128,08)

Sulla suddetta abitazione possiede il diritto di proprietà al 100%.

Valore totale stimato **€ 25.033,00** (da valutazione immobile "BORSINO" al 20/12/2022 ALL.39).

2) Immobile a destinazione ordinaria di tipo Abitazione popolare cat. A/4 sita (Foglio: ; Particella: ; Sub:5; Consistenza: 8 vani; Superficie catastale: 176 m²; Rendita: 256,16)

Sulla suddetta abitazione possiede il diritto di proprietà 100%.

Valore totale stimato **€ 50.315,00** (da valutazione immobile "BORSINO" al 20/12/2022 ALL.39).

Di seguito si riporta riepilogo Beni Immobili:

Riepilogo Beni Immobili (FABBRICATI):

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	Valore di Stima	Prov. (ITA)
Immobile a destinazione ordinaria	Abitazione popolare cat. A/4	1/1	€ 25.033,00	RC
Immobile a destinazione ordinaria	Abitazione popolare cat. A/4	1/1	€ 50.315,00	RC

Patrimonio mobiliare P

Riscontro ACI

Come si evince dal suddetto documento (**ALL.49** – “*Riscontro pec Aci*”), non risultano beni immobili intestati alla

Automobile Club d'Italia Protocollo Unica URSC0002960/22 Data: 12/12/2022 Cod Registro: URSC

**Automobile Club d'Italia**

UFFICIO PROVINCIALE DI:
REGGIO CALABRIA

**PRA**
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

VISURA NOMINATIVA

CODICE FISCALE:

Visura su dato nominativo negativa al PRA

Elenco certificazioni n. 1 del 12/12/2022

Importo Elenco: 0,00
Importo Ispezioni: 0,00
Importo Totale: 0,00

Mod. NP-S - ST - Certificazioni

foglio n.ro 1 di 1

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

Valore stimato del patrimonio del Debitore

Valore stimato del patrimonio immobiliare*	€ 75.348,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare**	€ 0,00
Valore complessivo del patrimonio***	€ 75.348,00

*** Valore stimato del patrimonio immobiliare fa riferimento ai seguenti immobili:**

1) *Immobile a destinazione ordinaria di tipo Abitazione popolare cat. A/4* sita a ; (Foglio: ; Particella: ; Sub:4; Consistenza: 4 vani; Superficie catastale: 76 m²; Rendita: 128,08)

Sulla suddetta abitazione possiede il diritto di proprietà al 100%.

Valore totale stimato **€ 25.033,00** (da valutazione immobile "BORSINO" al 20/12/2022 **ALL.39**).

2) *Immobile a destinazione ordinaria di tipo Abitazione popolare cat. A/4* a (Foglio: ; Particella: ; Consistenza: 8 vani; Superficie catastale: 176 m²; Rendita: 256,16)

Sulla suddetta abitazione possiede il diritto di proprietà 100%.

Valore totale stimato **€ 50.315,00** (da valutazione immobile "BORSINO" al 20/12/2022 **ALL.39**).

**** Valore stimato del patrimonio mobiliare** è pari a € 0,00 in quanto non possiede alcun bene mobile, come si evince da *Riscontro pec ACI in data 12/12/2022 ALL.49*).

***** Valore complessivo del patrimonio** fa riferimento alla sommatoria dei valori di stima relativi ai beni immobili, unici beni in possesso.

Tabella 3: Serie storica dati reddituali personali anni 2020 – 2021 - 2022

Di seguito si presenta un prospetto relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi 3 anni dai modelli 730 relativi agli anni 2020 redditi 2019, 2021 redditi 2020, 2022 redditi 2021 (**ALL. 30-31-32**)

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali degli ultimi 3 anni, presentate dal debitore in fase di acquisizione della documentazione.

REDDITI DA 730 ANNO 2020 REDDITI 2019	
REDDITI DA LAVORO	€
RITENUTE IRPEF	€
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	€
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	€
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	€
REDDITO NETTO	€
Media mensile anno 2020	€

ALL.30 - Modello 730-2020

REDDITI DA 730 ANNO 2021 REDDITI 2020	
REDDITI DA LAVORO	€
RITENUTE IRPEF	€
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	€
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	€
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	€
REDDITO NETTO	€
Media mensile anno 2021	€

ALL.31 - Modello 730 - 2021

REDDITI DA 730 ANNO 2022 REDDITI 2021	
REDDITI DA LAVORO	€
RITENUTE IRPEF	€
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	€
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	€
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	€
REDDITO NETTO	€
Media mensile anno 2022	€

ALL.32 - Modello 730 - 2022

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

Di seguito si presenta una tabella riassuntiva della situazione reddituale degli ultimi 3 anni relativi alla situazione della

Serie storica dati reddituali personali

Debitore	Impiego / Reddito Anno 2020	Impiego / Reddito Anno 2021	Impiego / Reddito Anno 2022
Debitore: 	IMPIEGATA- 	IMPIEGATA- 	IMPIEGATA-
Altro Reddito	0	0	0
Totale	 	 	

Media redditi ultimi 3 anni	
Reddito medio mensile	

MEDIA MENSILE	
---------------	------

Pertanto la situazione reddituale reale attuale è la seguente, riassunta in tabella 4.

Tabella 4: Dati Reddituali 2022

Dati reddituali	€
Attuale reddito netto mensile del Debitore	
Ulteriore reddito netto mensile	0,00 € **
Totale reddito netto mensile del Debitore	

*La voce “**Attuale reddito netto mensile del Debitore**” fa riferimento al reddito netto di lavoro dipendente, rilevato dalla media dei modelli 730 relativi agli ultimi 3 anni.

** La voce “**Ulteriore reddito netto mensile**” è pari a €
) in quanto la
) non percepisce altro reddito se non quello relativo al lavoro dipendente svolto.

Spese medie mensili anno 2022

Si presenta un prospetto riassuntivo delle spese medie mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse del Debitore.

Descrizione Spesa	Periodo preso in considerazione per calcolo della Spesa Media Mensile	Periodo preso in considerazione per calcolo della Spesa Media Mensile	Periodo preso in considerazione per calcolo della Spesa Media Mensile	Spesa Media	Spesa Media Mensile	Allegato N.
1) PRODOTTI ALIMENTARI	-	-	-	-	€ 240,00	57
2) SPESE SANITARIE	OTTOBRE € 370,20	NOVEMBRE € 109,00	DICEMBRE € 242,00	€ 721,20 (diviso 3 mensilità = € 240,40)	€ 240,40	56
3) SPESE ABBIGLIAMENTO	-	-	-	-	€ 70,00	57
4) SPESE CASA	-	-	-	-	€ 100,00	57
5) ENERGIA ELETTRICA	.	.	NOV – DIC € 164,57	€ 164,57 bimestrali (Spesa totale fatture € <u>164,57</u> diviso 2 mensilità= € <u>82,28</u>)	€ 82,28	59

Dettaglio Spese mensili:

- 1) La voce **“SPESE ALIMENTARI”** fa riferimento a quanto dichiarato in data 19/11/2022 dalla [redacted] con l’attestazione delle spese medie mensili sostenute (**ALL.57**) *“Dichiarazione generica Spese Alimentari – Abbigliamento - Casa”*): alla luce di tale dichiarazione, la spesa media mensile è di **€ 240,00**. Tale importo è in linea con quanto indicato nelle tabelle Istat 2021 (**ALL.58** *“Prospetto spesa mediana e spesa media mensile delle famiglie per tipologia familiare ISTAT 2021”*), nelle quali la spesa media mensile di una famiglia composta da n.2 componenti, per i prodotti alimentari ammonterebbe ad € 471,08;

- 2) La voce **“SPESE SANITARIE” 240,40 €** fa riferimento ai documenti commerciali che il debitore ha fornito in fase di acquisizione della documentazione che fanno riferimento ai mesi di Ottobre (€ 370,20), Novembre (€ 109,00) e Dicembre (242,00) per un totale di € 721,20 diviso tre mesi che sono le mensilità considerate, per una spesa media mensili pari ad € 240,40 (*Vedi ALL.56 – Fatture Spese sanitarie*)
- 3) La voce **“SPESE ABBIGLIAMENTO”** fa riferimento a quanto dichiarato in data 19.11.2022 dalla [REDACTED] con l’attestazione delle spese medie mensili (**ALL. 57**) *“Dichiarazione generica Spese Alimentari – Abbigliamento - Casa”*: alla luce di tale dichiarazione, la spesa media mensile è di **€ 70,00**. Tale importo è in linea con quanto indicato nelle tabelle Istat 2021 (**ALL.58** *“Prospetto spesa mediana e spesa media mensile delle famiglie per tipologia familiare ISTAT 2021”*), nelle quali la spesa media mensile per Abbigliamento e calzature di una famiglia composta da n.2 componenti ammonterebbe ad € 81,17;
- 4) La voce **“SPESE CASA”** fa riferimento a quanto dichiarato in data 19.11.2022 dalla [REDACTED] con l’attestazione delle spese medie mensili (**ALL.57**) *“Dichiarazione generica Spese Alimentari – Abbigliamento - Casa”*: alla luce di tale dichiarazione, la spesa media mensile è di **€ 100,00**. Tale importo è in linea con quanto indicato nelle tabelle Istat 2021 (**ALL.58** *“Prospetto spesa mediana e spesa media mensile delle famiglie per tipologia familiare ISTAT 2021”*), nelle quali la spesa media mensile per articoli e servizi per la casa di una famiglia composta da n.2 componenti ammonterebbe ad € 108,35;
- 5) la voce **“ENERGIA ELETTRICA”** si riferisce alle fatture relative ai bimestri Novembre-Dicembre 2022, (**ALL. 59** - *“Bollette fornitura di Energia Elettrica Enel nov-dic 2022”*): la spesa media è stata calcolata dividendo l’importo totale della fattura di € 164,57 per 2 (numero delle mensilità considerate e cioè un bimestre). Pertanto, la spesa media mensile, alla luce della documentazione fornita dai Debitori, sarà di **€ 82,28**.

seguito si riporta un Quadro riassuntivo delle spese mensili (tab.5)

Tabella 5: Quadro riassuntivo spese mensili

La tabella seguente riporta un quadro riassuntivo delle spese mensili suddivise per categoria:

ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA		
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO MENSILE	ALL. N°
Prodotti alimentari	€ 240,00	57
Spese sanitarie	€ 240,40	56
Spese abbigliamento	€ 70,00	57
Spese casa	€ 100,00	57
Energia elettrica	€ 82,28	59
TOTALE	€ 732,68	-

Tabella 6: Prospetto reddito mensile disponibile per piano

A) Totale reddito mensile	€ 1.183,44
B) Totale spese mensili	€ 732,68
Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	€ 450,76

Come si vede dalla tabella sopra, il reddito mensile disponibile per il piano (A - B), è pari ad **€ 450,76*12,4 anni**

Verbale del giorno su spese mensili nucleo familiare

REGISTRO DEGLI AFFARI 20-22
VERBALE DEL GIORNO 21-6-2023

Oggi, giorno 21 del mese di GIUGNO dell'anno 2023 alle ore 8,30

presso la sede dell'Organismo di Composizione della Crisi CILSE Via F. Cananzi, 16, Gestore Avv. Eva Gafà è presente il/la signor/a:

 nato a Codice Fiscale: ,
residente a , Identificato a mezzo Carta
d'Identità n. , rilasciato da con scadenza
26/06/2031,

la quale, ai fini della raccolta della documentazione delle spese medie mensili ha fornito le seguenti fatture:

- Spese sanitarie per un totale medio mensile di **€ 240,40**
- Spese Energia elettrica per un totale di **€ 82,28** per il bimestre Novembre – Dicembre 2022.

E' assente, la documentazione relativa alle spese alimentari, sanitarie e di abbigliamento che vengono di seguito quantificate dallo stesso debitore:

- Prodotti alimentari: **€ 240,00**
- Spese abbigliamento: **€ 70,00**
- Spese casa: **€ 100,00**

Si precisa che le su esposte spese sono in linea con gli indici ISTAT 2022 "spesa mediana mensile e spesa media mensile delle famiglie per n. componenti" per le categorie citate e per n.2 componenti.

Totale spesa media mensile:

Il presente verbale viene chiuso alle ore 9,00 previa lettura, conferma, accettazione e sottoscrizione dello stesso.

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile sostenuta dal debitore, tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento.

Lo stipendio medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore.

Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari a **€ 1.183,44** e le spese pari a **€ 732,68** ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il Debitore può disporre per il rimborso dei debiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*. Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *"adequati"*

chiarimenti in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”.

L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). *“Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli”* (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

Nella fattispecie, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita *“Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria”.*

Accanto alla colpa del debitore, il secondo comma dell’art. 69 del Codice della Crisi d’Impresa, introduce anche la valutazione della “meritevolezza” del finanziatore, prevedendo che *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.*

Ad una prima lettura della norma sembrerebbe che la valutazione della colpa del finanziatore sia da valutare al momento dell’omologa della proposta del debitore (come semplice sanzione di natura processuale per il finanziatore che non può proporre opposizione); ma, secondo autorevole dottrina³, la condotta del finanziatore va valutata insieme a quella del debitore al momento dell’apertura della procedura, valutando quale sia la condotta colposa prevalente al momento della contrazione del debito, anche sulla base della diversa qualità dei soggetti contraenti e delle asimmetrie informative che caratterizzano le singole posizioni (da un lato il finanziatore, professionista e, dall’altro, il semplice consumatore, molto spesso dotato di scarsa, se non inesistente, cultura anche di carattere finanziario).

Nel caso di specie (come emerge dall’analisi del merito creditizio effettuato dal gestore della crisi) l’ente finanziatore non ha tenuto conto del merito creditizio al momento della concessione del credito.

³[HTTPS://BLOG.ILCASO.IT/NEWS_1105/23-05-21/LA_SUGGERIZIONE_E_LA_TRAPPOLA_DELLA_MERITEVOLEZZA_SOGGETTIVA_NEL_SOVRAINDEBITAMENTO_E_LA_LEGGE_N_176-2020- LA_COLPA_PER_IL_DEBITO_E_LA_RESPONSABILITA_DEL_SOVRAINDEBITAMENTO](https://blog.ilcaso.it/news/1105/23-05-21/LA_SUGGERIZIONE_E_LA_TRAPPOLA_DELLA_MERITEVOLEZZA_SOGGETTIVA_NEL_SOVRAINDEBITAMENTO_E_LA_LEGGE_N_176-2020_LA_COLPA_PER_IL_DEBITO_E_LA_RESPONSABILITA_DEL_SOVRAINDEBITAMENTO) - Dott. Giuseppe Limitone, Giudice delegato nel Tribunale di Vicenza.

Indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore (ai sensi dell'art.68 comma 3 del Codice della Crisi d'Impresa).

RIEPILOGO CALCOLO DEL MERITO CREDITIZIO			
ENTE EROGATORE	SOMMA CONCESSA	SOMMA MASSIMA EROGABILE	MERITO CREDITIZIO
INTESA SAN PAOLO *ceduto a IFIS	148.226,40 €	31.556,80 €	NO

CALCOLO MERITO CREDITIZIO INTESA SAN PAOLO MUTUO IPOTECARIO

N.0820051467851 CEDUTO A BANCA IFIS

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore

Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio"

La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio

Esempio di simulazione del "merito creditizio"

(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 1.247,33
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2009
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 443,14
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	2
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	2,07
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 917,30
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscriz	€ 0,00
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)	€ 330,03
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	€ 330,03
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	€ 85.538,58
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 148.226,40
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.	

DETTAGLIO MERITO CREDITIZIO INTESA SAN PAOLO:

Tale posizione si riferisce al contratto di mutuo n. 0820051467851 stipulato con Intesa San Paolo in data 22.07.2009 per un importo totale di € 148.226,40 da rimborsare mediante pagamento di n. 360 rate mensili con tasso variabile (**ALL.47 - Contratto di mutuo n. 0820051467851 ceduto a Banca Ifis**).

Si precisa che tale credito è stato acquistato da Banca IFIS in data 22.11.2021 (**ALL.46 - Riscontro pec Banca d'Ifis**).

IN BASE AL CALCOLO EFFETTUATO CON I DATI DISPONIBILI SI PRESUME CHE IL SOGGETTO FINANZIATORE NON HA TENUTO CONTO DEL MERITO CREDITIZIO.

REDDITI DA 730 ANNO 2009 REDDITI 2009	
REDDITO COMPLESSIVO	€ 17.528,00
RITENUTE IRPEF	€ 2.227,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	€ 245,00
RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	€ 25,00
RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	€ 63,00
Media mensile	14.968,00 €
REDDITO NETTO	1.247,33 €

ALL.33 (Modello 730 - 2009)

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- Assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- Dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- Trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, la percentuale di soddisfazione indicata in Tabella 7.

In tabella 8, invece, si espone un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti da parte secondo i dettagliati piani di rimborso esposti nell'allegato E.

Nei seguenti prospetti, invece, sono indicati il dettaglio delle spese dell'organismo di composizione della crisi, il totale del debito attuale, lo stralcio dei debiti (espresso anche in percentuale) previsto nell'ipotesi dell'omologazione del seguente Ristrutturazione debiti del Consumatore e il totale del debito post Procedura al netto e al lordo delle spese dell'organismo di composizione della crisi.

Spese Organismo di Composizione della Crisi

Tali spese sono pari ad € 3.226,90

Così come da interpretazione del nuovo Codice della Crisi d'Impresa: Prededucibilità dei crediti

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; e allineandosi con quanto stabilito dall'art. 71, c. 4 del CCI che cita

*“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento; pertanto, così come in linea con Gli OCC dei ODCEC nazionali si concorda di corrispondere un compenso in Prededuzione dell'80% del preventivo Totale e il restante 20% attività successiva all'omologa e relativa alla fase di esecuzione (rispettando quanto previsto dall'art. 71 CCI) **ALL 10.***

SPESE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Organismo di Composizione della Crisi	€ 3.226,90
---------------------------------------	------------

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

ALL 10 – “Comunicazione preventivo costi e spese- CILSE”

CONSUMATORE o DEBITORE NON FALLIBILE		
ORGANISMO di COMPOSIZIONE della CRISI		OCC CILSE REGGIO CALABRIA N. 20/22
IMPORTO dell'ATTIVO		60.000,00
IMPORTO del PASSIVO		130.000,00
IMPORTO ATTRIBUITO ai CREDITORI		60.000,00
COMPENSO MASSIMO		
IMPORTO del PASSIVO SUPERIORE a 1.000.000	NO	6.000,00
IMPORTO ATTRIBUITO ai CREDITO INFERIORE a 20.000	NO	

ATTIVO					
<i>scaglione</i>		<i>aliquota minima</i>	<i>aliquota massima</i>	<i>MINIMO</i>	<i>MASSIMO</i>
<i>da</i>	<i>a</i>				
-	16.227,08	12,00%	14,00%	1.947,25	2.271,79
16.227,09	24.340,62	10,00%	12,00%	811,35	973,62
24.340,63	40.567,68	8,50%	9,50%	1.379,30	1.541,57
40.567,69	81.135,38	7,00%	8,00%	1.360,26	1.554,58
81.135,39	405.676,89	5,50%	6,50%	-	-
405.676,90	811.353,79	4,00%	5,00%	-	-
811.353,80	2.434.061,37	0,90%	1,80%	-	-
2.434.061,38	9.999.999.999,00	0,45%	0,90%	-	-
TOTALI ATTIVO				5.498,16	6.341,56

PASSIVO					
<i>scaglione</i>		<i>aliquota minima</i>	<i>aliquota massima</i>	<i>MINIMO</i>	<i>MASSIMO</i>
<i>da</i>	<i>a</i>				
-	81.131,38	0,19%	0,94%	154,15	762,63
81.131,39	9.999.999.999,00	0,06%	0,46%	29,32	224,80
TOTALI PASSIVO				183,47	987,43

	<i>MINIMO</i>	<i>MASSIMO</i>
TOTALI AL LORDO DELLA RIDUZIONE	5.681,63	7.328,99
RIDUZIONE ex-art. 16 c. 4 (dal 15 al 40%)	28,00 -	1.590,86 -
TOTALI AL NETTO DELLA RIDUZIONE	4.090,77	5.276,87

COMPENSO CONCORDATO CON O.C.C.		2.300,00
RIMBORSO INDENNITA' O.C.C. dal 10 al 15%	15,00	345,00
TOTALE COMPENSO		2.645,00

COMPENSO DOVUTO all'O.C.C. dal CONSUMATORE o DEBITORE NON FALLIBILE		
COMPENSO		2.645,00
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	22,00%	581,90
TOTALE FATTURA		3.226,90

Data 19/11/2022

Firma Per accettazione Preventivo/Totale Fattura

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

Totale Debito Prima del Piano	€ 135.412,15
Soddisfazione crediti in ipotesi Ristrutturazione debiti del Consumatore	€ 67.614,00
Percentuale di stralcio debiti	50,068 %
Percentuale di soddisfazione Creditori	49,93 %
TOTALE DEBITO POST RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE (al netto delle spese dell'organismo di composizione della crisi*)	€ 132.185,25
TOTALE DEBITO POST RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE (al lordo delle spese dell'organismo di composizione della crisi*)	€ 135.412,15

Tabella 7: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Spese Organismo di Composizione della crisi	OCC	€ 3.226,90	100,000%	€ 3.226,90	0,000%
Compenso Seilex Advisor (Privilegiato)	Seilex Advisor	€ 1.006,50	50,150%	€ 504,76	49,850%
Compenso Spese legali (Privilegiato)	Avv. Ottavio Campolo	€ 1.895,66	50,150%	€ 950,67	49,850%
Mutuo Ipotecario Immobiliare (Privilegiato) N° 0820051467851	Banca Ifis	€ 120.945,00	50,260%	€ 60.786,96	49,740%
Privilegiato	Agenzia delle Entrate e Riscossione	€ 968,01	50,150%	€ 485,46	49,850%
Tributi (Privilegiato)	Hermes Servizi Metropolitani	€ 591,70	50,150%	€ 296,74	49,850%
Chirografario	Agenzia delle Entrate e Riscossione	€ 3.228,23	20,101%	€ 648,91	79,899%
Conto corrente (Chirografario) N° 9501/00000059	Banca Ifis	€ 3.258,55	20,101%	€ 655,00	79,899%
Conto spese (Chirografario)	Banca Ifis	€ 291,60	20,101%	€ 58,60	79,899%

Convenienza del Piano rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria

La procedura di Ristrutturazione debiti del consumatore, ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa ha, tra le altre finalità, quella di soddisfare i creditori e al contempo la totale esdebitazione dell'Istante cercando di salvaguardare la prima casa. Nel caso della [REDACTED] è evidente che la stessa non abbia agito con colpa grave o con frode nei confronti dei vari Creditori.

Premesso che l'ipotesi di riparto implementata nel Piano in oggetto tiene conto dell'ordine di soddisfo di ogni credito e le percentuali di soddisfazione dei crediti sono state previste, come già specificato rispettando, laddove presenti, le legittime cause di prelazione, facendo riferimento all'art. 67 comma 4 del Codice della Crisi d'Impresa, la regola generale sancisce che i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca debbano essere soddisfatti integralmente. Esistono però delle macro eccezioni tra cui la prima, di nostro interesse, che attesta la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente *"allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione"* (art. 67, comma 4, Codice della Crisi d'Impresa).

Più semplicemente, tali crediti possono non essere soddisfatti integralmente quando l'alternativa liquidatoria non sia affatto vantaggiosa per il creditore, per incapacità del bene o del diritto in caso di liquidazione.

Nella fattispecie, tenendo conto che il valore commerciale del patrimonio immobiliare oggetto della eventuale liquidazione è stato stimato ad **€ 75.348,00**, importo calcolato sommando i valori di stima del patrimonio immobiliare in possesso della [REDACTED] riportati ai paragrafi "Dettaglio Patrimonio immobiliare – [REDACTED]" (vedi pag. 49) e, partendo da un valore pari all'attuale prezzo di vendita di detti beni occorre tener conto delle considerazioni di seguito esposte. Il valore del patrimonio immobiliare risente della minore attrazione che il mercato immobiliare riserva oggi anche alle vendite all'asta. Considerando che usualmente in un'eventuale vendita all'asta in media *"le prime aste vanno deserte e che la vendita si attesta usualmente al valore del 50% - 60% della perizia immobiliare"* (*"I nodi della ripresa - Aste giudiziarie, crescita a basso gettito"* di Bianca Lucia Mazzei da *"Il Sole 24 Ore"*), nello specifico in caso di asta andata deserta fino al 2° esperimento, con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50 % del suo valore (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura, trascrizione e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto, dalla eventuale vendita del patrimonio immobiliare con tale procedura, si otterrebbe un ricavato al 50% del valore di vendita, stimato ad **€ 37.674,00**,

importo inferiore a quello messo a disposizione dalla [REDACTED] ai Creditori, che non potrebbe soddisfare i Creditori in percentuali maggiori rispetto a quelle stabilite nella presente proposta.

Totale Debito Prima del Piano (escluse Spese Organismo di Composizione della Crisi e spese legate alla procedura)	€ 132.185,25
Totale Debito Prima del Piano (incluse Spese Organismo di Composizione della Crisi e spese legate alla procedura)	€ 135.412,15
Percentuale di soddisfazione Creditori in IPOTESI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE	49,93 %
Somma destinata ai creditori	€ 67.614,00
Percentuale di soddisfazione Creditori in IPOTESI PIANO DI LIQUIDAZIONE	27,82%
Somma destinata ai creditori in IPOTESI PIANO DI LIQUIDAZIONE	€ 37.674,00

Alla luce di quanto appena esposto, considerando una percentuale di soddisfazione del 27,82% in una eventuale ipotesi liquidatoria con un importo totale messo a disposizione di **€ 37.674,00** e una percentuale di soddisfazione del 49,93% nella presente proposta di Ristrutturazione debiti del consumatore con un importo totale messo a disposizione di **€ 67.614,00** appare evidente come la proposta di Ristrutturazione debiti del consumatore sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Inoltre, la conservazione dell'immobile determinerà un minor costo familiare, in quanto la famiglia dovrà altrimenti concentrare le proprie forze reddituali sul pagamento di un canone di locazione che si presume non inferiore ad euro 450,00 e, conseguentemente ridurre la quota disponibile per il pagamento dei debiti in caso di alternativa liquidatoria.

Tabella 8: Prospetto sintetico consolidamento debiti

Debito	Creditore	Prima Rata (scadenza e importo)	Ulteriori rate (escluse prima e ultima rata)	Ultima rata (scadenza e importo)	N. rate previste
Spese Organismo di Composizione della crisi	OCC (80 %)	30/04/2023 - € 450,76	4 rate da € 450,76	30/09/2023 - € 327,72	6
Compenso Seilex Advisor – (Privilegiato)	Seilex Advisor	30/09/2023 - € 123,04	-	31/10/2023 - € 381,72	2
Compenso Spese legali (Privilegiato)	Avv. Ottavio campo	31/10/2023 - € 69,04	1 rata da € 450,70	31/12/2023 - € 430,87	3
Mutuo Ipotecario Immobiliare (Privilegiato) N° 0820051467851	Banca Ifis	31/12/2023 - € 19,89	134 rate da € 450,76	31/03/2035 - € 365,23	136
Privilegiato	Agenzia delle Entrate e Riscossione	31/03/2035 - € 85,33	-	30/04/2035 - € 399,93	2
Tributi (Privilegiato)	Hermes Servizi Metropolitani	30/04/2035 - € 50,83	-	31/05/2035 - € 245,91	2
Chirografario	Agenzia delle Entrate e Riscossione	31/05/2035 - € 204,85	-	30/06/2035 - € 444,06	2
Conto corrente (Chirografario) N° 9501/00000059	Banca Ifis	30/06/2035 - € 6,70	1 rata da € 450,76	31/08/2035 - € 197,54	3
Conto spese (Chirografario)	Banca Ifis	31/08/2035 - € 58,60	-	-	1
Spese Organismo di Composizione della crisi	OCC (20 %)	31/08/2035 - € 194,62	-	30/09/2035 - € 450,76	2

Tabella 9: Sintesi Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore

A - Reddito mensile attuale	€ 1.183,44
B- Spese mensili	€ 732,68
Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	€ 450,76

l'importo di **€ 450,76 rappresenta il reddito mensile attuale disponibile per il Piano e deriva dalla differenza tra reddito medio mensile attuale pari ad **€ 1.183,44** (media dei redditi rilevata dai seguenti allegati: ALL. 30-31-32, e le spese medie mensili attuali pari ad **€ 732,68** (ALL 56-57).

	RIEPILOGO Ristrutturazione Debiti del Consumatore Post Omologa
Messa a disposizione Mensile	€ 450,76*12,4 anni
TOTALE	€ 67.614,00

Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovra indebitamento e Codice della Crisi d'Impresa.

Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 67 del Codice della Crisi d'Impresa;

- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera c) del Codice della Crisi d'Impresa;
- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 67 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 67 comma 2 del Codice della Crisi d'Impresa (l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; l'indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio; l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia);
- La relazione particolareggiata dell'OCC contiene come richiesto dal comma 2 dell'art.68 altresì:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (ex art. 9 comma 3 bis lettera a) e Codice della Crisi d'Impresa;
- Sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (ex art. 9 comma 3 bis lettera b) e Codice della Crisi d'Impresa;
- È stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (ex art. 9 comma 3 bis lettera c) e Codice della Crisi d'Impresa;
- È stata verificata l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori (ex art. 9 comma 3 bis lettera d) e Codice della Crisi d'Impresa;
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (ex art. 9 comma 3 bis lettera e) e Codice della Crisi d'Impresa;
- I debitori, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepivano un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (ex art. 12 bis comma 3 e Codice della Crisi d'Impresa) (incolpevolezza);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- I debitori si trovano ora in stato di sovra indebitamento, come definito ex art. 6 comma 2 e Codice della Crisi d'Impresa, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

L'incolpevolezza è del tutto evidente.

Prerogativa del Piano

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento e dall'anzianità di concessione.

La tipologia di finanziamento influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle garanzie rilasciate e della valutazione del rischio al momento della concessione.

L'anzianità di concessione in funzione degli interessi già incassati dal creditore.

Il residuo debito capitale è stato dedotto dal piano di ammortamento (o certificazione), quando rilasciato dal creditore; in alternativa è stato utilizzato quello pubblicato dalla banca dati nazionale CRIF a cui viene mensilmente comunicato dagli stessi creditori.

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dai Debitori e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dei Debitori;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore predisposto dai Debitori;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ex art. 8 legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAI DEBITORI A CORREDO DELLA PROPOSTA

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di Ristrutturazione debiti del consumatore, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi dell'art. 68 comma 2 lettera c) del Codice della Crisi d'impresa.

A conclusione della presente relazione ex art.9, comma 3-bis, L.n.3/2012 e successive modifiche, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto Gestore della Crisi,

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di Ristrutturazione debiti del consumatore ex art.12-bis L. n.3/2012 e successive modifiche;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art.12 - bis L. n.3/2012 e successive modifiche;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai Debitori consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovraindebitati;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del Ristrutturazione debiti del consumatore come proposto ai creditori;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

Sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto ex Legge 3/2012 e Codice della Crisi d'Impresa.

II GESTORE DELLA CRISI

Avv. Eva Gafà



ALLEGATO A: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE

Tipologia	Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Specifiche	Anno immatricolazione
-	-	-	-	-	-

ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Natura	Categoria	Diritto di proprietà	Valore di stima complessivo	Prov.	Comune	Indirizzo	Foglio
Immobile a destinazione ordinaria	Abitazione popolare cat. A/4	100,00 %	€ 25.033,00	RC	Reggio Calabria		
Immobile a destinazione ordinaria	Abitazione popolare cat. A/4	100,00 %	€ 50.315,00	RC	Reggio Calabria		

ALLEGATO C: ELENCO CREDITORI

Denominazione e ragione sociale / Cognome	P.IVA	C.F.	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	C.A.P.	Indirizzo	
Organismo di Composizione della Crisi	-	-	RC	REGGIO CALABRIA	89123	Via Demetrio Tripepi, 92	
Seilex Advisor	-	-	RM	ROMA	00187	Via Vittorio Veneto, 54B	
Avv. Ottavio Campolo	-	-	RC	REGGIO CALABRIA	89125	Via Demetrio Tripepi, 78	
Agenzia delle Entrate e Riscossione	13756881002	13756881002	RC	REGGIO CALABRIA	00142	Via Giuseppe Grezar, 14	protocollo
Hermes Servizi Metropolitani	001363808051	001363808051	RC	REGGIO CALABRIA	89128	Via Sant'Anna Il tronco, palazzo Ce.Dir.	contenuto
Banca Ifis	04570150278	02505630109	VE	VENEZIA	30174	Via Terraglio, 63	ifisnplm procedu

Avv. Eva Gafà

ALLEGATO D: DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA

Tipologia e Categoria Debito	Data stipula/ concessione prestito	Num. contratto/avviso	Creditore
Spese Organismo di Composizione della crisi	-	-	Organismo di Composizione
Compenso Seilex Advisor (Privilegiato)	-	-	Seilex Advisor
Compenso Spese legali (Privilegiato)	-	-	Avv. Ottavio Campolo
Mutuo Ipotecario Immobiliare (Privilegiato)		N° 0820051467851	Banca Ifis
Privilegiato			Agenzia delle Entrate e F
Tributi (Privilegiato)			Hermes Servizi Metropo
Chirografario			Agenzia delle Entrate e F
Conto corrente (Chirografario)		N° 9501/00000059	Banca Ifis
Conto spese (Chirografario)			Banca Ifis

Avv. Eva Gafà

ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO D

Pagamento Compensi e Spese Procedura

Si riporta, di seguito, l'esposizione analitica dei piani di rimborso di ciascun debito, di cui il presente piano prevede il rimborso in Tabella 8. Si presenta inoltre il prospetto riassuntivo dei compensi dovuti per la gestione della procedura ed al piano di

	2023
Compensi e spese Organismo di Composizione della Crisi	2.581,00 €
Totale	

Si presenta inoltre il prospetto riassuntivo dei compensi dovuti per la gestione della procedura ed al piano di rimborso. I debitori si impegnano a versare mensilmente rate da € 450,76 per una durata di 12,4 anni. L'importo totale che verrà corrisposto nelle modalità indicate nel prospetto di seguito riportato.

2023

[illegible]

2024

Mutuo Ipotecario
Immobiliare n°
0820051467851 -
Banca IFIS
(Privilegiato)

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

2025

	31-gen	28-feb	31-mar	30-apr	31-mag	30-giu	31-lug	31-ago	30-set	31-ott
Mutuo Ipotecario Immobiliare n° 0820051467851 - Banca IFIS (Privilegiato)	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €

Avv. Eva Gafà

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

2026

	31-gen	28-feb	31-mar	30-apr	31-mag	30-giu	31-lug	31-ago	30-set	31-ott
Mutuo Ipotecario Immobiliare n° 0820051467851 - Banca IFIS (Privilegiato)	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €

Avv. Eva Gafà

2027

[illegible]

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

2028

[illegible]

2029

[illegible]

2030

Mutuo Ipotecario
Immobiliare n°
0820051467851 -
Banca IFIS
(Privilegiato)

2031

Mutuo Ipotecario
Immobiliare n°
0820051467851 -
Banca IFIS
(Privilegiato)

2032

Mutuo Ipotecario
Immobiliare n°
0820051467851 -
Banca IFIS
(Privilegiato)

2033

[illegible]

2034

	31-gen	28-feb	31-mar	30-apr	31-mag	30-giu	31-lug	31-ago	30-set	31-ott
Mutuo Ipotecario Immobiliare n° 0820051467851 - Banca IFIS (Privilegiato)	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €	450,76 €

2035

	31-gen	28-feb	31-mar	30-apr	31-mag	30-giu	31-lug	31-ago	30-set	31-ott
Mutuo Ipotecario Immobiliare n° 0820051467851 - Banca IFIS (Privilegiato)	450,76 €	450,76 €	365,23 €	→	→	→	→	→	→	→
Agenzia delle Entrate e Riscossione (Privilegiato)	→	→	85,53 €	399,93 €	→	→	→	→	→	→
Hermes Servizi Metropolitani (Privilegiato)	→	→	→	50,83 €	245,91 €	→	→	→	→	→
Agenzia delle Entrate Riscossione (Chirografario)	→	→	→	→	204,85 €	444,06 €	→	→	→	→
Conto corrente n° 9501/00000059 - Banca IFIS (Chirografario)	→	→	→	→	→	6,70 €	450,76 €	197,54 €	→	→
Conto spese - Banca IFIS (Chirografario)	→	→	→	→	→	→	→	58,60 €	→	→
Spese Organismo di Composizione della crisi (20,00%)	→	→	→	→	→	→	→	194,62 €	450,76 €	→

Avv. Eva Gafà

AUTOCERTIFICAZIONE SITUAZIONE DEBITORIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Legge 127/97 e art.46 D.P.R. 28712/2000, N.445 "T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa")

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____, Codice Fiscale _____
residente a _____ Documento di Identità tipo Carta d'Identità n. _____
rilasciato da _____ con scadenza 26/06/2031, consapevole, ai sensi
dell'art.76 D.P.R. N.445/2000 che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia

ATTESTO

con la presente certificazione che la situazione debitoria familiare complessiva è la seguente:

1. Spese Organismo di Composizione della Crisi: € 3.266,90
2. Seilex Advisor (Privilegiato): € 1.006,50
3. Avv. Campolo – Legale procedura (Privilegiato): € 1.895,66
4. Agenzia delle Entrate e Riscossione (Privilegiato): € 968,01
5. Agenzia delle Entrate e Riscossione (Debito chirografario): € 3.228,23
6. Hermes Servizi Metropolitani (Privilegiato): € 591,70
7. Banca Ifis (Mutuo Ipotecario Immobiliare - Privilegiato): € 120.945,00
8. Banca Ifis (Conto corrente – Chirografario): € 3.258,55
9. Banca Ifis (Conto spese – Chirografario): € 291,60

DICHIARO ALTRESÌ

- Di aver preso conoscenza ed aver compreso tutti gli articoli della legge n.3 del 2012 e Codice della Crisi d'Impresa;
- di confermare ed accettare il contenuto del Codice della Crisi d'Impresa che cita testualmente: "Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia, inoltre comprendendo che le banche dati talvolta non contengono informazioni sull'intera massa debitoria, conferma di aver trasmesso tutte le informazioni e la documentazione sulla massa creditoria e debitoria".

Inoltre mi impegno a fornire sopravvenute informazioni su debiti e crediti di cui dovessi venire a conoscenza nel prossimo futuro.

Reggio Calabria, lì 19.11.2022

IL DICHIARANTE

Per espressa accettazione dei punti

Reggio Calabria, lì 19.11.2022

IL DICHIARANTE

CHECKLIST

Documentazione esaminata	Allegato n.
Documenti d'Identità	1
Certificato contestuale di Residenza, di Stato di famiglia	2
Certificato Anagrafico di matrimonio	3
Atto di separazione consensuale	4
	4A
Casellario giudiziale –	5
Carichi pendenti	6
Nomina Gestore della Crisi - CILSE	7
Dichiarazione accettazione e indipendenza Gestore - CILSE	8
Conferimento incarico - CILSE	9
Comunicazione preventivo costi e spese – CILSE	10
Nomina Seilex Advisor	11
Compenso Seilex Advisor	12
Dichiarazione sostitutiva di certificazione Autorizzazione accesso alle banche dati Seilex Advisor	13
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di Residenza e Stato di famiglia	14
Dichiarazione sostitutiva di certificazione Autorizzazione accesso alle banche dati a mezzo SPID	15
Dichiarazione sostitutiva di certificazione Autorizzazione richiesta informazioni finanziarie	16
Dichiarazione sostitutiva di certificazione Autorizzazione accesso alle banche dati	17
Dichiarazione inesistenza Atti in frode ai creditori	18
Dichiarazione di Impegno	19
Dichiarazione sostitutiva di certificazione Disponibilità collaborativa	20
Dichiarazione sostitutiva di certificazione Compenso OCC	21
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Stato occupazionale	22
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Regime patrimoniale	23
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione – Proprietà beni immobili	24
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione – Proprietà beni mobili	25
Verbale del giorno 19.11.2022	26
Dichiarazione generica Atti di straordinaria amministrazione	27

Compenso Adv. Ottavio Campolo	28
Procura Adv.	29
Modello 730 - 2020	30
Modello 730 - 2021	31
Modello 730 - 2022	32
Modello 730 - 2009	33
Dati Anagrafici Agenzia Entrate	34
Risultanze catastali Fabbricati	35
Risultanze catastali Terreni	36
Visura Immobili	37
Ispezioni ipotecarie	38
Valutazioni Immobili	39
Riscontro pec CTC	40
Riscontro pec Tribunale di Reggio Calabria	41
Riscontro per Tasse Automobilistiche – Regione Calabria	42
Riscontro pec Cerved Group	43
Riscontro pec Banca d'Italia – Centrale dei rischi	44
Riscontro pec Banca d'Italia – Centrale di Allarme Interbancaria	45
Riscontro pec Banca d'Ifis	46
Contratto di mutuo n. 0820051467851 ceduto a Banca Ifis	47
Riscontro pec Hermes – Servizi metropolitani	48
Riscontro pec Aci	49
Riscontro pec Inail	50
Riscontro pec Inps	51
Riscontro pec CRIF	52
Riscontro pec Agenzia delle Entrate e Riscossione	53
Riscontro pec Gestione altri Tributi	54

Riscontro pec Camera di commercio	55
Fatture Spese sanitarie	56
Dichiarazione generica Spese Alimentari – Abbigliamento – Casa	57
Prospetto spesa mediana e spesa media mensile delle famiglie per tipologia familiare ISTAT 2021	58
Bollette fornitura di Energia Elettrica Enel nov-dic 2022	59
Verbale spese mensile	60
Autocertificazione situazione debitoria	61
Dichiarazione sostitutiva di certificazione Messa a disposizione	62
Dichiarazione sostitutiva di certificazione Messa a disposizione finale	63
Presa visione del piano	64

Con osservanza

Avv. Eva Gafà

PRESA VISIONE DEL PIANO

La sottoscritta [redacted] nata a [redacted], Codice Fiscale:
[redacted] residente a Reggio Calabria in [redacted]
Documento d'Identità tipo Carta d'Identità [redacted] rilasciata da Comune di Reggio Calabria
il [redacted]

DICHIARA

- Di aver letto e accettato con la sottoscrizione della presente dichiarazione: LA RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI connessa al ricorso per l'apertura della procedura di Ristrutturazione Debiti del Consumatore composta da n. 107 pagine e n. 64 allegati.

Luogo e data

RL 21.6.2023

Firma

[redacted]

Firma

[redacted]

ALL N. 64